

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4388 R	31 maggio 1996	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 14 marzo 1995 concernente la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni**

FONTI DI INFORMAZIONE


Le informazioni che si trovano in questo rapporto sono il frutto di molti contatti e di molte letture. Innanzitutto mi corre l'obbligo di citare la disponibilità del personale dell'Ufficio caccia e pesca del Dipartimento del territorio, poi del Presidente della Federazione ticinese acquicoltura e pesca (FTAP) e dei suoi collaboratori, di numerosi amici pescatori competenti e appassionati. A tutti un grazie sincero. Qualcosa, concedetemelo, proviene dalla mia personale esperienza. Ma la maggior parte, soprattutto per quanto attiene la storia di questa atavica attività umana, è il frutto dell'interessante documentazione che ho avuto modo di leggere e di esaminare.

In particolare:


- "I pesci e la pesca nel Canton Ticino", memoria del Dott. Pietro Pavesi, professore di storia naturale al Liceo Cantonale di Lugano, editrice Tipografia Velandini e Comp. 1871-1872
- "Lavena Ponte Tresa, vicende e documenti" di Giampiero e Cinzia Buzzi, edizione Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Lavena Ponte Tresa Italia
- "Società pescatori St. Andrea di Muralto" nel suo 90.mo anno di fondazione, di Alfonsito Varini, Tipografia Pedrazzini di Locarno 1991
- "La Svizzera Italiana" di Stefano Franscini 1940
- "Carta della profondità del Ceresio", L. Lavizzari, 1859
- "Almanacco di Como", 1846
- "Raccolta generale delle Leggi ticinesi, Lugano 1847" di Stefano Franscini
- "Memorie storiche di Locarno fino al 1660", pubblicato nel 1854
- "Acquicoltura ticinese" Organo Ufficiale della Federazione per l'acquicoltura e la pesca, pubblicato quattro volte l'anno, redattore Giovanni Guglielmetti.

* * * * *

La pesca e la chiamata di S. Pietro (mosaico, Ravenna, 500 d.C.)



UN TIPICO TORRENTE TICINESE - luogo incantevole per la pesca



PREMESSA

Sarebbe semplicistico e magari anche banale presentare il rapporto sulla nuova legge cantonale della pesca senza prima parlare del contesto in cui si è svolta e si svolge, e soprattutto del passato di questa attività del genere umano.

Gli usi e i costumi che hanno accompagnato la pratica della pesca, le consuetudini, le leggi, gli accordi e i disaccordi locali, regionali, nazionali e internazionali, i mezzi e gli attrezzi usati, in gran parte oramai scomparsi dall'uso corrente in conseguenza anche, se non soprattutto, dell'introduzione di indispensabili e restrittive nuove regolamentazioni.

Unitamente all'agricoltura, alla pastorizia, all'allevamento del bestiame e alla caccia, la pesca ha rappresentato, segnatamente per i numerosi villaggi sulle rive dei nostri laghi, una fonte di sostentamento importante e irrinunciabile.

Oggi in Ticino, salvo qualche raro caso, non si pesca più per vivere tantomeno per sopravvivere. Lo si fa per diletto, per occupare il tempo libero, comunque, è giusto ricordarlo, sempre con una buona dose di passione, senza la quale è inimmaginabile che si possano passare ore ed ore sulla riva di un lago, di un laghetto alpino a quota 2000 e oltre, o lungo fiumi, corsi d'acqua e torrenti, sovente non privi di difficoltà di accesso e notevoli pericoli.

Il cappello storico, giuridico, tecnico, ma anche di colore che seguirà non ha pretesa di essere esaustivo. Esso vuole semplicemente informare il Parlamento ticinese, il Consiglio di Stato, il mondo politico cantonale, i mass media e tutti coloro che si occupano dei problemi legati alla pesca e all'acquicoltura in generale, e che hanno a cuore le tradizioni di casa nostra, di quanto sia complesso, importante, ma anche interessante conoscere questo mondo.

Vuole anche essere uno stimolo all'esecutivo cantonale, tramite il Dipartimento competente, di dare un adeguato sostegno al progetto di stampa di un libro che faccia il punto sulla storia della pesca in Ticino dalla notte dei tempi fino ai nostri giorni.

Una voluminosa e importante documentazione è già stata raccolta e selezionata. La FTAP (Federazione ticinese acquicoltura e pesca) ha dato la sua disponibilità alla collaborazione storico-culturale, tecnica ed economica.

Il momento dell'emanazione di una nuova legge sulla pesca, in un periodo che segna un cambiamento notevole nel modo di affrontare questa attività con l'introduzione di nuove normative anche in ossequio della legge quadro federale, appare come il più indicato per tramandare alle future generazioni una storia completa della pesca in Ticino. Si tratta anche, è giusto ricordarlo, di una fetta importante della storia del nostro paese.

LA STORIA, LA LEGGE, LA TECNICA, I PESCI

IDROGRAFIA NATURALE DEL CANTONE TICINO

Dal libro di Pietro Pavesi già menzionato: "Laghi e fiumi del Cantone Ticino"

"Le Prealpi e le Alpi Lepontiche nostre tributano tutte le acque delle loro mille valli al lago Maggiore; solo la Breggia, il Gaggiolo, la Reuss ed il Reno si versano in altri laghi ed altri mari.

Del lago Maggiore o Verbano (alt. 197^m) però solamente la parte più settentrionale è svizzera, e per l'estensione di 45 chil. quadr., da Dirinella sulla sinistra e dal ponte della Valmara tra Brissago e Canobbio sulla destra fino all'estremità superiore. Vi mettono foce sul territorio ticinese, nel quale il lago presenta la profondità massima di 248^m, oltre molti

rivi secondari, i fiumi Ticino, Maggiore e Verzasca e già sul territorio italiano la Tresa e la Jona, che pur cominciano da noi.

Il Ticino ha le sue prime sorgenti sui monti di Val Bedretto ai lati della Nüfenen (a 2200^m circa), dai laghetti di S. Gottardo (2100^m) e di Val di Sella (2231^m) e, riunite queste sopra Airolo (a 1200^m circa), corre per la Leventina, Riviera e Pian di Magadino fino al lago per una lunghezza di 85 chil. Esso riceve molte acque lungo il suo corso, e principali la Canaria, la Calcaccia, la Foss, la Piumegna, la Gribiasca, il Ticinello, la Cremosina, la Rierna, fino a Biasca e molti altri rivi minori formanti un sistema di acque di oltre 150 chil., per lo più impetuose, e con molte e mirabili cascate di rilevante altezza. Lo stesso Ticino salta di balza in balza fino alla Biaschina e solo dopo prende un corso più placido. Presso Biasca (a 287^m) riceve il Brenno, il quale è formato dai due rami scendenti dal Lukmanier (1917^m) e dalla Greina (2360^m) congiunti ad Olivone (892^m), e percorre più di 30 chil. di lunghezza per la valle, che da lui riceve il nome, con successive cascate e accogliendo i precipitosi torrenti Soja, Lorina, Leggiuna ed altri meno importanti. Dopo Biasca il Ticino s'ingrossa per molti torrentelli, ma principalmente per la Moesa, che scende da un laghetto sul S. Bernardino e, percorrendo 41 chil. nella Val Mesolcina, sbocca in faccia a Gorduno; ma solo per poco tratto è ticinese, cioè nella sua parte inferiore, partendo da Lumino (alt. 269-232^m). Il sementino, la Morobbia ed altri torrenti si versano ancora nel Ticino prima della sua foce.

La Verzasca è altro considerevole influente del lago Maggiore. Viene dall'estremità di Val di Cabione (a circa 2000^m) e dopo più di 30 chil., quasi sempre incassata in profonda e dirupata valle, vi mette foce poco più in basso del ponte di Tenero; riceve le acque di Val Redorta, di Val d'Efra, d'Osola, di Corippo, di Mergoscia, ecc.

La Maggia, non meno del Ticino, percorre sbrigliata e a salti una linea di 53 chil, dai laghetti di Naret (2240^m) a Campo la Torba per Valle di Sambucco, Lavizzara e Maggia. Formata da principio dai rivi sopra Fusio, si fonde poi con quello di Peccia, che scaturisca dall'alpe della Bolla (2150^m) sotto la Cristallina, con quello di Prato, che viene dalle creste di Campo Tenca (a 2100^m), dividenti l'acquapendenza di Verzasca e Maggia, e coi più grossi influenti Bavona e Rovana. Il primo di questi principia ai ghiacciaj di Cavagnoli e di Caveragno (a circa 2200^m) e riceve alla sua volta i rivi di Val Antabbia, Calneggio ecc.; la Rovana vien dai pizzi sopra Colobiasca in Val di Campo e dalla pendice orientale del Furka in Val di Bosco e influisce a Visletto. Dopo il qual punto la Maggia è veramente costituita e non riceve più che rivi di poca importanza, come quelli di Alzasca, di Maggia, Giumaglio ed altri; poi fremendo passa sotto il ponte Brolla e prima di finire s'ingrossa ancora alquanto per la Melezza. Questa parte dai monti di S. Silvestro in Val Vigezzo, ma solo al ponte della Rebellasca, suo piccolo affluente, comincia ad essere ticinese e scorre per Val Centovalli, unendosi sotto Intragna al fiume di Onsernone, che per un ramo è ticinese soltanto dai bagni di Craveggia in poi e per l'altro proviene dal pizzo di Porcareccio e di Catogna. Da Gulino per Pedemonte va rapidissima alla Maggia: non computando il ramo principale della Maggia, avremmo ancora più di 170 chil. di acque.

Essendo però tutti questi fiumi precipitosi e con frequenti cascate, talora molto alte, i pesci difficilmente li possono ascendere, e la Trota ne è quasi sempre la sola abitatrice. Così è nel Ticino sopra le balze della Biaschina, nel Brenno sopra Malvaglia, nella Verzasca sopra il ponte di Tenero, nella Maggia sopra il ponte Brolla, nella Melezza sopra Gulino ecc., mentre nella loro parte inferiore sono assai pescosi.

Nella regione ciscenerina il bacino che riceve la maggior quantità di acque è il lago Ceresio o di Lugano, ma esso pure per l'emissario Tresa è tributario del Verbano.

Il Ceresio (alt. 271^m) vanta in superficie 48 chil. quadrati, ma non tutti appartengono al Canton Ticino; com'è gran parte del ramo di Porlezza, partendo dal vallone dell'Orocco dopo

Gandria e poco più in là delle così dette Cantine di dentro del monte Caprino, e la parte promiscua collo Stato italiano da Porto a Ponte-Tresa. Ha la profondità massima di 279^m tra Gandria e la riva opposta, ma assai meno nel ramo d'Agno, che è da 50 ad 80^m, e in quello detto il laghetto di Ponte Tresa, che non supera i 50^m.

Vi sboccano, nel territorio ticinese, i fiumicelli: Vedeggio, che ne è il principale, della lunghezza di 21 chil., scende fin dal monte Camoghè e scorre prima per le alpestre valli di Caneggio, di Sertena e d'Isove poi, dopo aver ricevuta la Leguana, per Val d'Agno - il Cassarate, che deriva dal monte Garzirola e scorre per Val Colla, Pieva Capriasca e Val di Lugano per 18 chil. - la Magliasina, che viene dai monti Gradicioli e di Mugena, lunga 14 chil. - la Mara, che ha le sue scaturigini sui monti di Lanzo in Val d'Intelvi, comincia a scorrere nel nostro territorio poco sopra Arogno e con diverse cascate va al lago - la Sovaglia, ruscello che sorge, come da un pozzo naturale, sulle pendici del monte Generoso - il Laveggio o fiumicello di Riva, che vien dai colli di Stabio ed attraversa il Mendrisiotto - e finalmente quello di Pian Scairolo, ed altri minori torrentelli e ruscelletti.

La Tresa comincia a Ponte Tresa e sbocca nel lago Maggiore a Germignaga; ma soltanto per un tratto lambisce alla sua destra il suolo ticinese, cioè fin sotto le Fornasette al Pozzo-nero. Riceve qualche corrente di nessuna importanza, come il Romarino, la Lisora, la Preveggia.

Quando non vi sono pei pesci le difficoltà di rimonta per ostacoli naturali, come le cascate della Sovaglia presso Rovio (alta più di 60^m), della Mara ad Arogno, della Tresa al Pozzo nero ecc., delle travate o sostegni a traverso l'alveo per derivarne acqua, spesso determinano cascate artificiali, come lungo il Vedeggio ed il Cassarate, che valgono in tempi ordinari a metterli in secco nella loro parte inferiore o in ogni caso ad impedire quasi assolutamente la rimonta.

Oltre ai nostri due grandi laghi, ricchissimi di pesci, centinaia d'altri ben più piccoli brillano fin sulle vette delle più alte montagne o a guisa di stagno raccolgono le acque piovane di più basse regioni. Fra questi laghi minori possiamo noverare dapprima quello di Muzzano (alt. 334^m) a destra della strada da Lugano ad Agno, sotto il paesello che gli dà nome, della superficie di circa 30 ettari e profondità massima di soli 3^m,50, assai fangoso e con un piccolo emissario che ne riversa le acque nel Ceresio presso Agnuzzo; e quello di Origlio (413^m) pure nel Luganese in Pieve Capriasca, di circa un centinaio di pertiche di superficie e poco profondo, con un affluente al Vedeggio. Amendue questi laghi alimentano pesci e specialmente il primo in gran copia. Poi i molti laghetti di montagna ordinariamente appena di qualche centinaio di metri di superficie. Assai conosciuti sono quelli del S. Gottardo: i due laghetti presso l'Ospizio, più il lago Scuro ed il laghetto della Valleggia (a circa 2100^m), il maggiore dei quali è di 400^m all'incirca; il più recondito laghetto di Luzendro (2083^m), ove ha sovrastante la Reuss, di 700^m di lunghezza; quello di Orsitoria (2291^m) nell'alpe di Rodont; i due della Valle di Sella, di cui il lago grande (2231^m) lungo 500^m ecc. In Val Piora gl'incantevoli laghetti: Ritom (1829^m), di Cadagno (1921^m) di 700^m di lunghezza e 300 di larghezza, e Tom (2023^m) lungo soli 500^m; e più avanti uno ai piedi del Corandoni (a 2305^m). E, sempre in Leventina, i laghetti dell'alpe Ravina (1898^m) e di Prato (2070^m) in faccia a Piotta; quello sotto il pizzo Pettano, il maggiore di Tremorgio (1828^m) ed altri minori (a 2267^m, e 2285^m) nelle Alpi di Campolungo; nella laterale Val di Chironico i laghi sotto la Cima Bianca (1782^m) e sotto il pizzo Campo Tenca (2578^m). Nella Valle di Termine, parte di quella di Blenio, sotto il pizzo dell'Uomo e nella valle di Cadlino il lago Scuro (2453^m) ed il lago Lisera (2334^m), prime origini del Reno di mezzo, ed altro ancora (2185^m) in fondo della Val di Campra. Nella Verzasca il lago Barone (2686^m) sull'alto di Val di Cabbione, ed i più piccoli dell'alpe di Vogarnesso e d'Efra. Nella Val Maggia i sei o setti magici laghetti di Naret a Campo la Torba (il più grande dei quali a 2240^m, l'altro a 2131^m); il la-

ghetto della Zotta all'estremità di Val Peccia; più il lago Sciundran (2353^m), il lago Bianco (2057^m) il lago Nero (2390^m), il lago Matorgni (2448^m), quello di Sologna (2183^m), i due della Crosa (2165^m e 2120^m) nelle parti estreme e più elevate di Val Bavona; alcuni piccoli nel vallone di Svila in Val di Campo; quelli sotto il pizzo di Mezzogiorno nel vallone in faccia a Visletto, e di Alzasca all'estremità della valle omonima sotto la Cramalina di Cato-gna, alcuni nelle parti superiori di Val di Bignasco, di Giumaglio ecc.

Ma quasi tutti questi laghetti, inospiti per ghiacci e nevi, sono inabitati da pesci, se si eccettuano pochissimi popolati artificialmente.

Non ci resta più che a considerare il fiumicello Breggia, il quale deriva dai fianchi del Generoso nella valle italiana d'Intelvi e scorre poi per tutta la valle di Muggio, quasi sempre in profondi burroni; ha cascate naturali e travate, ed a Chiasso ritorna sul Lombardo per sboccare nel Lario presso Cernobbio. Si unisce ad essa il ruscello Faloppia ingrossato dalla Roncaglia, che bagna parte del Mendrisiotto. Il torrente Gaggiolo, che viene dal monte S. Giorgio, tocca per poco il Cantone fino ad Arzo e poi ancora al sud di Stabio e concorre a formare l'Olon. La Jona o Giona, che giunge al lago Maggiore a Maccagno e deriva dal nostro monte Tamar, fino ad Indemini è ticinese; come lo sono pure le Reuss per piccolo tratto sulla pendice nordica del S. Gottardo e le prime fonti del Reno di mezzo in Val Cadlimo.

Ho creduto opportuno di far precedere questi cenni sull'idrografia naturale del Cantone Ticino, onde si comprenda più facilmente in seguito la dispersione dei pesci, e servano di guida a chi, straniero e poco pratico del nostro paese, per caso leggesse questo mio qualsiasi lavoro.

Oltre all'Ittiologia ticinese, darò anche una succinta descrizione degli attrezzi e modi di pesca più usati da noi, le relative leggi e diritti, chiudendo con alcuni suggerimenti pratici."

CATALOGO RAGIONATO DEI PESCI

E' il titolo del capitolo del libro del prof. Pavesi che elenca le specie presenti nel nostro Cantone negli anni settanta del 1800.

Egli dice e cito: *"In seguito alle molte e diligenti mie ricerche, io conosco nel Cantone Ticino ventitre specie di pesci, salvo alcune dubbie, di cui dirò sulla fine, e tenuto calcolo di diverse esclusioni e fusioni che sono obbligato a fare. Poco più poco meno è questo il numero di quelle che si riscontrano nelle regioni a noi circostanti, per es. nelle province dell'Italia settentrionale, alla cui Fauna la nostra sommamente si lega. Se piccolo è questo numero, tuttavia da noi i pesci sono piuttosto copiosi. Di leggieri si comprende che questo risulta dall'essere del Cantone Ticino solcato da una grande quantità di fiumane, cosparso di laghi e di stagni"*.

Il Pavesi elenca poi uno ad uno i diversi pesci con il nome latino, le differenti denominazioni che cambiano da regione a regione, a volte da paese a paese sulla riva del medesimo lago. Ne descrive la morfologia, il periodo di fregola, i metodi e i mezzi di cattura, le qualità gastronomiche, la presenza nelle diverse zone del Cantone, addirittura il prezzo di mercato al kilogrammo, le cure che sono opportune e la necessaria protezione.

Si tratta di un documento che non esito a definire scientifico e che non riporterò integralmente perché troppo lungo e dettagliato.

Interessante però citare alcuni capitoli.

Il pesce persico "perca fluvialis". E' uno dei tipici "pesci nostrali" dice il Pavesi. Era abbondante anche nei laghetti di Muzzano e di Origlio. Si trovava pure nel Ticino, e nella Maggia sotto Ponte Brolla.

La bottatrice "lota vulgaris", può raggiungere i 3 kg di peso, vive nelle profondità dei laghi, qualche volta anche nel Ticino e nel Vedeggio. Oggi è in pratica quasi scomparsa (contrariamente all'affermazione del Pavesi oggi è ben rappresentata soprattutto nel Ceresio).

L'alborella "alburnus albarella", nota anche con il nome di "vairon". Il Lavizzari descrive una pesca straordinaria "fatta di rimpetto a Lugano nel marzo del 1846, con la rete bedina che ne estrasse 5'400 libbre dell'uniforme grossezza di un dito". E' ancora presente numerosa nei nostri laghi e la si consuma fritta nelle sagre rivierasche del pesciolino.

La trota "trutta trutta", con le varietà trota lacustre e trota fario. Vive nei laghi, nei laghetti alpini e nei corsi d'acqua in genere. Al tempo del fregolo rimonta nei fiumi. Si trova in pratica in tutte le nostre acque. E' di certo - e questa è una mia personale aggiunta - il pesce che maggiormente è stato seminato negli anni e che quindi ha subito notevoli modifiche, in particolare con l'introduzione di varietà non autoctone che hanno modificato equilibri rimasti intatti per centinaia e centinaia di anni. La nuova legge, in applicazione anche della normativa quadro federale, vuole evitare in futuro l'imbastardimento delle specie e favorisce il ritorno là dove ancora è possibile alle razze di casa nostra.

Il luccio "esox lucius", è il pesce più grosso che si incontra nelle nostre acque. Può raggiungere i 15 e più kg di peso e una lunghezza di oltre 1 m. Lo si pesca con una tirlindana detta "da luccio", ma anche con la lenza e con le reti.

Il temolo "Thymallus vexillifer Agass": testualmente dal Pavesi "in dialetto Témôl; sulla riviera del Verbano i pescatori chiamano Strisôl i piccoli e quando sono un po' più grossi, della lunghezza di circa un decimetro, Marònsèi. Diversi dei nostri scrittori ne parlano con qualche dettaglio, e Ballarini e Vagliano l'annoverano già, ma ce lo danno dei laghi e dei fiumi, mentre il Temolo non frequenta che le acque correnti e, secondo le mie ricerche, manca affatto a tutto il bacino idrografico del lago di Lugano; vive solo nei fiumi della parte settentrionale del Cantone.

Pescasi nella Maggia, dove dicesi che monti fino a Caveragno, nella Melezza fino a Gulino, raramente nella Verzasca da Gordola in giù, nel Ticino dalla sua foce nel lago fino a Giornico, nella Moesa, nella Morobbia e nel Brenno fino a Malvaglia.

Nel Bellinzonese è comunissimo, specialmente dalla primavera al principio dell'autunno; altrove è in mediocre quantità.


Frega in febbraio o tutt'al più in marzo. Non arriva al peso di 1 chilogrammo, abitualmente si prende di mezzo chilogrammo all'incirca. Monti fa osservare che i temoli della Maggia sono più piccoli di quelli della Melezza e questi più di quelli del Ticino, ciò che non ebbe occasione di accertare.

Si pesca colla lenza a càmola da febbraio ad aprile, od a moschetta falsa da settembre a novembre, o colle reti bighezzo e specialmente la bastardella.

È pesce squisito e ricercato alle mense, come lo sono tutti quelli della famiglia delle Trote, a cui pure il Temolo appartiene; dal profumo delle sue carni paragonato a quello del timo credesi derivare il suo nome, e ne fu cantata la bella parvenza ed il buon sapore. Per questo si deve pagare a prezzo elevato, ordinariamente a circa 1 fr. al chilog., e fin 2 fr. nei tempi che per qualche circostanza scarseggi o dove manchi, come a Lugano".

L'anguilla "anguilla vulgaris", presente, ai tempi di Pavesi, in tutte le nostre acque; l'autore aggiunge: "Prendesi tutto l'anno, all'infuori dell'inverno, perché s'intana nel fango; ciò si fa con diverse sorta di reti, colla fiocina, con una lenza particolare della LIGNA DELLE ANGUILLE o SPADERNA, nelle smorze, e alla Tresa in peschiere conformate per modo che tutta l'acqua del fiume deve passare per le maglie di una guada, come descriverò in seguito". (e io lo riporterò nel capitolo successivo).

Fra gli altri pesci più conosciuti menzionati dal Pavesi nel suo esaustivo elenco, citerò la Carpa "cyprinus carpa", la Tinca "tinca vulgaris" e il Cavedano "squalius cavedanus".




La trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) è endemica, cioè esclusiva, delle acque di origine alpina e si distingue tra l'altro per l'assenza di pigmento rosso nella livrea. La sua presenza tende a ridursi sempre più in seguito ad ibridazione con la trota comune.


(Foto G.F. Giudice)

(da noi praticamente scomparsa, perlomeno allo stato geneticamente puro)


PESCE PERSICO




TROTA



LUCCIO







BOTTATRICE



ANGUILLA




TEMOLO




STRIGIONE

I predatori del pesce




AIRONE (90 cm)



CORMORANO (90 cm)



MARTIN PESCATORE
(16 cm)




TOPORAGNO D'ACQUA (7 cm)



LONTRA (80 cm)
(scomparsa in Ticino)

Attrezzi da pesca preistorici

Arco e freccia




Coltello di selce con manico avvolto da canapa




Punte d'osso e di selce per lancia



Amo d'osso



Rete di canapa



STRUMENTI E MODI DI PESCA

Dice il prof. Pavesi al Cap. II del suo libro: *"Siccome aveva fin da principio annunciato, darò qui sotto una descrizione sommaria degli strumenti e dei modi di pesca usati da noi, il che trovo necessario affinché si comprendino più innanzi le ragioni delle restrizioni imposte dalla legge."... "Parmi naturale ch'io debba cominciare dai modi più semplici di pesca e quindi da quelli per cui non si fa uso di lenze o reti di sorta. Per poco che osservi, ognuno avrà visto ovunque da noi, ragazzi o dilettanti che ben si pigliano cobiti ed altri pesciatelli colle mani; né si trovi strano ch'io parli di questo, perché nell'alveo del Cassarate, nelle ore più calde delle giornate d'estate, questa maniera di pesca è attivissima per gli agoni; una sola persona arrivò una volta a prenderne così fino a 50 chilogrammi circa."*

Il professore cita poi la Fiocina, Frosna in dialetto, una semplice forchetta da tavola legata a un bastone.

La Predera, usata nella Tresa per catturare piccoli pesci, è costituita da una cassetta di legno, bassa, con un solo lato aperto. La si posa sul fondo del corso d'acqua con l'apertura a valle per catturare i pesci che rimontano il fiume.

La Lenza, il più classico dei metodi e anche il più semplice, con ami o ancorette di diversa natura e grandezza attaccate al filo, a quei tempi fatto di crine di cavallo intrecciato. L'ultima parte, per risultare invisibile al pesce, era costituita di fili di seta di baco. Attaccata a una bacchetta, a quei tempi di bambù, costituisce la comune canna da pesca.

La Tirlindana, "una lenza lunghissima, che si trae seco con la mano percorrendo il lago in barca, si tira e rallenta continuamente".

La Spaderna o Ligna, "si usa specialmente a prendere anguille, nei laghi o nei fiumi, ed è una lunghissima lenza senza molina, che porta di tanto in tanto un amo, attaccato alla funicella principale con un braccio di refe poco lungo. Gli ami s'innescano di lombrichi o di lamprede. Si getta nell'acqua la sera, a zig-zag, fissandone gli estremi a punti determinati e si estrae al mattino".

RETI

Viene così definita: *"Intendo rete, come nel senso comune della parola, una intrecciatura di fili o tessuto di maglie. E pertanto faccio entrare in questo paragrafo anche la descrizione degli istromenti, che ordinariamente sono ammessi con reti propriamente dette."*

Il Pavesi ne cita molte, ne riprenderò solo qualcuna.

"La Pantéra è una rete di filo di seta, lunga 20-25^m, alta da 0^m,50 a 0^m,60, a maglie di 2 centim. circa, con sugheri alla testa ed una grossa corda al piede, che serve abbastanza a tendere la rete, a mo' dei pesi di piombo e a farla affondare lentamente, com'è necessario. All'estemità porta un segno per estrarla, il quale ordinariamente è una cassetta da lavandaja (predèlla), ove si mette anche la rete per portarla via. Si usa soltanto sul lago di Lugano e serve a prendere antesini ed alborelle (vaironi), ma questi ultimi casualmente e senza che la rete varii di forma. Viene assicurata alla riva e poi, perpendicolarmente o lunghesso alla medesima, adattandosi alle correnti, si lascia cadere man mano nell'acqua. Ordinariamente le barche che pescano sono parecchie, non meno di quattro, ed i pescatori mettono la propria rete una dopo l'altra in modo che le pantére che discendono nell'acqua formano una specia di scala dal fondo alla superficie. Quando l'ultimo mette la rete, il primo l'estrae e ritorna a metterla dietro a quella dell'ultima barca. Si pesca sempre all'alba e per un'ora circa, potendo

prendere così da 15 a 20 chil. di pesci ogni singola barca. I pesci restano presi come nell'Antanella.

Il **Cocù** si usa al Verbano. È lungo da 100 a 200^m, alto circa 30^m, a maglie larghe da 15 a 20 centim., ogni quattro metri porta in testa i sugheri (mari), ed al piede dei ciottoli. Serve soltanto per pesci grossi e specialmente per le trote; dal giugno all'ottobre, si mette nel lago alla sera, allo sbocco dei fiumi, e si leva al mattino, estraendola dritta. I pescatori chiamano coazza l'attorcigliamento di una parte della rete dove incappò e si dibatte il pesce, che riesce talora a romperla e fuggire.

Simile al Cocù è il **Rederesgh**, della lunghezza 300^m, con funi in alto e in basso, si fa galleggiare con pezzi di legno (d'ordinario di peccia) attaccati alla testa ogni dieci metri. Si mette in alto lago, fissandone l'estremità con àncore, e si allenta una metà della lunghezza per farvi rimanere delle insaccature. E' conosciuta soltanto sul lago Maggiore, ove si adopera in ogni tempo.

Il **Riale** (*Riàa*, forse equivale a *rete alto*) è una rete lunga 150 a 200^m, dell'altezza di 20^m, a maglia di circa 25 millim., con moltissimi sugheri alla testa, uno presso all'altro e ciottoli ogni tre metri circa lungo la corda del piede (*maria del pé*). Serve sul lago Maggiore a pescare agoni e cheppie specialmente, ma prendonsi anche insieme tinche, lucci, cavedani grossi ecc. Si può pescare con essa da riva o in barca ed occorrono quattro uomini. Nel primo caso se ne fissa un capo a riva e poi si fa un semi cerchio a distanza sul lago, mentre man mano si va mettendo la rete e di nuovo si ritorna a terra; allora si tira la corda del piede, continuando finchè la rete si chiude di sotto, poi si leva la testa unitamente al piede, e così resta formato un sacco in cui si raccolgono i pesci.


La **Bedina** è della medesima forma e si pesca sul Ceresio come il redaquedo, ma è più corta e bassa e, siccome la sua maglia è meno della metà di quella del redaquedo, cioè minore di un centimetro, serve per pesci più piccoli, alborelle (vaironi), antesini ecc. Gli antesini si prendono colla bedina in primavera, sulla fine d'aprile, prima della fregola degli agoni. Si pesca sempre con due barche e ciascuna mette la propria rete vicino all'altra, ma in senso contrario, cioè se l'una comincia da destra, l'altra da sinistra. Alle due circa pomeridiane i pescatori mettono la rete, come dicono *a ponente*, nelle località che essi conoscono, specialmente lungo la riva dalla Malpensata al Paradiso presso Lugano. Fatto il semicerchio, l'antesino, appena tocca la parete della bedina, viene a fior d'acqua e cerca di saltarne la testa, dove sono i sugheri. Quelli, che vi riescono, fuggono quasi sempre verso riva e spesso così precipitosamente da uscirne in secco. Del resto gli altri rimangono nei sacchi fatti colla rete che si appende alla barca, i quali si chiamano *cabbiott*, *cabbieu*; i pescatori continuano a tirare in barca la testa della rete pur lasciando giù il resto, altrimenti gli antesini fuggirebbero. Per ogni pescata se ne possono prendere anche da 250 a 500 chilogrammi.

I **Tremaggi di fermata** o **d'agone** (*trémagg da ferma*) sono di canepa finissima, lunghi 15^m, alti 1^m, e si pescano specialmente per gli agoni, ma anche per tinche, cavedani, ecc. I pescatori li mettono di sera, perpendicolarmente alla riva del lago; se per pescare agoni, senza farvi, come di consueto, il cappino.


Coi **Tremaggini** o **tremaggioli** (*tremmagin o tremaggieu*), lunghi 20^m, alti 0^m, 80 a 1^m, si prende ogni sorta di pesce e segnatamente alborelle (vaironi); inoltre tinche, trolli, lucci, cavedani, savette, mozzette ecc. Si pesca stando in barca; uno degli uomini tiene in mano la rete e, quando crede che sia opportuno, ne getta parte nell'acqua, indi mano mano la cala tutta, mentre l'altro prestamente voga a formare un semicerchio. Ciò fatto, guida la barca nel mezzo e, con gettar sassi o coi remi o con altri stromenti ed anche colla fune, munita all'estremo di un grosso ciottolo attaccato mediante anello di ferro, fuga dai fondi erbosi o rocciosi i pesci, i quali tendono a portarsi in alto lago, ma incontrano la rete e vi restano



Le reti galleggianti posate la sera avanti vengono ritirate di primo mattino.




Questa rete da circuizione non è più molto usata da noi. Contrariamente alla rete galleggiante essa viene ritirata subito dopo essere stata gettata; per fare questo lavoro occorrono due robusti pescatori. I pesci circondati dalla rete vengono catturati perchè questa si richiude a sacco.




RETI DI DIVERSI TIPI
(collezione esposta
al Museo della Pesca
di Caslano)




Nel pomeriggio si preparano le reti.



Rete del tipo *bedina* in fase di recupero




Rete a bilancino



Reti galleggianti ancorate


Dette anche "flottanti" questo tipo di rete viene tenuto sospeso tra il fondo e la superficie dell'acqua mediante pesi e galleggianti. La lunghezza delle corde dei galleggianti determina le profondità d'impiego della rete. Questo tipo di rete è soprattutto impiegato nella zona pelagica per la cattura di coregoni, salmerini e trote.



Reti di fondo

Le reti di fondo hanno una serie di pesi che le fa andare a fondo mentre i galleggianti servono solo a mantenere verticale la rete.


Esse sono impiegate nella zona costiera e del declivio. Oltre che pesci persici vi si catturano anche pesce bianco e lucci.




Bertovelli

Reti a forma di cassone o di cilindro, per la pesca da posta, munite di una o più aperture coniche incentrate le une sulle altre in modo che il pesce può entrarvi, ma non riesce più a uscirne. Spesso il bertovello è completato da reti direttrici o reti d'ala che servono ad indirizzare il pesce verso l'entrata del gabbione. I bertovelli vengono impiegati in acque poco profonde per la cattura del pesce bianco, del luccio e del pesce persico.

Bertovello cilindrico completato con rametti di pino.



Bertovello costituito interamente da reti



presi nelle insaccature o *borse* formate dalla redina, da essi sospinta attraverso alle maglie del mantello.

Il **Tremaggione** ha la maglia larga e serve pei grossi pesci nei laghi, ma anche nelle così dette gole o seni dei fiumi. La lunghezza di questa rete adoperata sul Ticino è di 100^m, col mantello alto 2^m. Affatto simile e che si pesca nello stesso modo è la **Lupa**. Un uomo sta sulla riva del fiume, tenendo la rete da un capo e, mentre altri guidano la barca al largo, un ultimo pescatore mette la rete a poco per volta. Quegli, che si trova sulla riva, va a tutta corsa a monte del fiume, sin quando si trova fuori della gola; allora la barca si dirige alla di lui volta e tutti gli uomini, saltando fuori sulla riva, ritirano la rete. La qual maniera di pesca si chiama SCOPARE."

Vengono poi citate e descritte le reti a sacco tra le quali la Bighezza, la Bottera, la Guada, la Tribbia, il Bertovello, ecc.

LE PESCHIERE

Sono oramai scomparse. Famose erano quelle sul fiume Tresa, a valle del borgo di confine, tra il Madonnone e Madonna del Piano. Attualmente restano poche vestigia. Esiste tuttora il diritto e alcuni volenterosi volevano ripristinarle. Purtroppo non è stato possibile trovare un accordo tra i possessori di parti, che corrispondevano alle azioni di una società anonima.

Di seguito riporto integralmente quanto scrive il prof. Pavesi.

"Le peschiere, quali si chiamano da noi, non sono già dei bacini d'acqua per tenervi dentro i pesci, ma bensì delle costruzioni speciali sui laghi o lungo i fiumi per farvi accorrere i pesci e prenderveli.

Sul lago Maggiore, dove si usano principalmente, e sul Ceresio, allo stretto di Lavena, sono masiere e legname, gettato a bella posta nel lago, per rifugio ai pesci, dove si raccolgono di preferenza e più che tutto d'inverno e dove anche trovano la loro morte.

Se ne costruiscono in diverso modo. Si chiamano **Peschiera** quando si conficcano dei pali sopra la corona del lago, distanti circa un pajo di metri l'un dall'altro, per l'estensione di un trenta metri quadrati e frammezzo a questa palizzata si gettano alla rinfusa dei ceppi e sopra questi delle fascinate (d'ordinario di vite) e poi dei sassi, onde tener il tutto a fondo.

Le **Smorze** sono affatto simili, ma collocate sotto la corona del lago ed i pali sono assai più vicini e maggiore è la quantità di fascine e di sassi.

Le **Gruère** sono *legnaje*, cioè a dire fatte soltanto dalle fascine, senza sassi nè altro, circondate però dalla palizzata, coi pali alti 12^m e distanti fra loro circa quattro. Si pongono ad ottanta o cento metri dalla riva del lago.

Tutte queste si pescano soltanto da novembre a febbrajo, con tremaggi, che si dispongono d'intorno alla palizzata, stanando i pesci con una pertica od un ciottolo attaccato ad una fune od altro. Oppure colle così dette *reti da calcina*, che sono due Cocù o reti analoghe, ma a strette maglie, di 12 mill. circa, che accerchiano la peschiera, onde i pesci non trovino scampo; e alla loro riunione si pongono due bertovelli, distanti rispettivamente circa 4^m. Poi si versa nello spazio così circondato una soluzione di calce viva ancor bollente; i pesci fuggono e, vedendo la bocca del bertovello, cercano in esso un rifugio ed invece vi restano presi. Dopo si ritira la rete da una sola parte, coi bertovelli insieme; i bertovelli hanno un segnale sulla coda e per esso si tirano in su a piombo. In queste diverse peschiere si prendono anguille, tinche, pesci persici ecc.; ma questi ultimi segnatamente nelle legnaje.

Le *peschiere* della Tresa, poste presso la Madonnina del Piano e poco sotto, sono invece costituite da una travata e dalla chiusa. Quest'ultima, a ciottoli accumulati, è disposta obliquamente e si dirige da una sponda all'altra, senza raggiungerla e lasciando quivi una piccola parte dell'alveo del fiume libera, onde l'acqua è obbligata quasi tutta a passare per questo punto, ben poco potendo sorpassare la chiusa o filtrare tra i ciottoli. Qui si mette la travata, la quale è un rettangolo di travicelli, nel cui mezzo altri travicelli s'intersecano e lasciano parecchi spazi vuoti in due ordini. Questa si dispone inclinata contro corrente ed allora l'acqua passa pei fori inferiori, se il livello è basso, od anche pei superiori, quando il fiume s'ingrossa. Onde pescare, se l'acqua è alta, si chiudono però con assicelli i fori inferiori. Sotto questi fori si pone una guada ossia un sacco di rete, a maglia fitta e assai lungo, legato in fondo per aprirlo a volontà. Si pesca soltanto di notte e quasi esclusivamente per anguille. A brevi intervalli, tanto più nei momenti favorevoli, il pescatore esce dal suo casotto, fabbricato sulla sponda in prossimità della peschiera e va a vedere la guada. Se vi sono anguille, ne apre la coda e le fa passare in un altro sacco di rete, col quale le porta ai serbatoj. Questi *serbatoj* o *vivaj* sono situati nella Tresa stessa, e se ne vedono parecchi a Ponte Tresa. Sono specie di bacini ristretti ed abbastanza profondi o pozzi a sezione rettangolare, fatti da lastre di pietra, connesse fra loro di guisa da lasciare delle fenditure, onde può penetrare facilmente l'acqua del fiume; sopra v'è un coperchio chiuso a chiave.

Un'altra *peschiera* fu posta lungo lo scaricatojo del laghetto di Muzzano, vicino alla strada d'Agno. In una stanza isolata s'è fatta una vasca in pietra, profonda un pajo di metri e più, nella quale vien condotta l'acqua di questo effluente, facendole fare una cascata. L'acqua trabocca dalla vasca ed esce per disotto da un'angusta apertura, chiusa da inferriata. Il pesce, seguendo la corrente, cade nella vasca e si può prendere prosciugandola; oppure, se n'uscisse mai, è fermato dalla inferriata od anche alla cascata dell'acqua nella vasca si mette una guada e si prende come nelle peschiere della Tresa."



IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

SULLA PROPOSIZIONE

DEL CONSIGLIO DI STATO.

Considerando che i regolamenti finora emanati in materia di pesca non sono abbastanza provvisti per togliere o prevenire i molteplici abusi introdottisi a gravissimo danno dellâ propagazione dei pesci, per il che rendesi necessario un generale ed efficace provvedimento;

DECRETA:

TITOLO I.

Disposizioni generali pei laghi e fiumi.

Art. 1. I laghi e fiumi compresi nel Territorio del Cantone Ticino sono dichiarati e riconosciuti di pubblico diritto; salve le eccezioni esposte nella presente legge all'articolo 2.º

§ 1. La premessa dichiarazione comprende le parti di lago di diritto promiscuo col limitrofo Stato Lombardo nelle acque del Ceresio, senza pregiudizio di sorta ai di-

LEGGE E DIRITTI PRIVATI DI PESCA

Dice il Pavesi: *"La pesca nel Cantone Ticino fu oggetto di disposizioni particolari da tempi remotissimi, e sarà incontestabile una rassegna storica che ci conduca fino alle leggi attuali. Il primo documento, ch'io sappia esistere, risale al secolo XIV, ed è così detto DADO o regolamento per la pesca di privativa della Università o Corporazione dei Nobili di Locarno. Sono incerti gli scrittori intorno alla data precisa degli Statuti, che i Visconti, vicari imperiali, diedero a Locarno e dei quali faceva parte il DADO. Il Franscini li vorrebbe riferire al 1358, come di Galeazzo Visconti; ma il Nessi critica le date del Franscini e sostiene doversi al successore Gian Galeazzo l'approvazione degli Statuti, che sarebbero del 16 gennaio 1391. Come a storico speciale di Locarno, che potè leggere ed esaminare quanto forse sfuggiva al Franscini, credo di attendermi piuttosto al Nessi, non avendo potuto rintracciare questo documento".*

L'autore cita poi tutta una serie di statuti riguardanti la pesca e la sua regolamentazione. Così lo Statuto di Leventina, emanato da un Parlamento generale tenuto a Urania nel 1755 che ordina addirittura il prezzo del pesce.

Gli statuti civili della Comunità e Contado di Bellinzona del 1692. Gli Statuti della Magnifica Comunità di Lugano per concessione della Dieta di Baden del 1555.

A dimostrazione che già esisteva necessità e volontà di una certa protezione vi si afferma: *"... Che resta bandito e proibito sotto grave pena l'adoperare le reti nominati reti di muschio, e reti dequeti dei vaironi a riguardo del grave danno, distruzione che fanno d'ogni tempo in qualunque sorta di pesci.*

Item che al tempo delle freghe resta proibito il pigliar alcuna sorta di pesci e con praticarsi d'ogni anno d'una frega all'altra acciocchè i pesci si moltiplicano ..."

Vengono poi menzionati i privilegi a quelli di Morcote e Melide, ma anche il loro obbligo di fornire una "sufficiente provvisione" di pesci al borgo di Lugano.

LE LEGGI SULLA PESCA

La prima è del 1845. Si tratta di un documento molto interessante e dettagliato.

Al Titolo I si parla di "Disposizioni generali per i laghi e per i fiumi". In esso si tratta anche del "diritto promiscuo col limitrofo Stato Lombardo", e si dà base legale ai diritti privati su certi laghetti, o tratti di fiumi o di rive. Le limitazioni e le proibizioni risultano numerose e ben dettagliate. Ne citerò una sola all'art. 11 cpv. 1 e 2 che riporto integralmente:

Art. 41. E' proibita in ogni tempo nei laghi, fiumi, rogge, ruscelli ed in altri luoghi di pesca, sia di diritto pubblico che privato, la pesca mediante l'uso del Cocolo di Levante, della nocce vomica e di altre simili materie.

§1.° L'uso della calce viva è proibito in ogni tempo nei fiumi, rogge e ruscelli; è però permesso pescare nelle ceppaje o morze, riconosciute di privata proprietà, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

§2.° Quando non fosse riconosciuto chi ha gettato in acqua la materia nociva di cui sopra, sarà ritenuto reo colui che stesse raccogliendo i pesci mortificati con siffatto mezzo, e come tale punito in conformità della legge, salvo però la prova in contrario

Al titolo II ci sono le "Disposizioni particolari per laghi", e vengono considerati separatamente il "Lago Maggiore o Verbano" e il "Lago Ceresio o di Lugano".

In particolare si fissano i periodi nei quali certe reti sono proibite.

Il Titolo III parla delle "Pene e processura delle trasgressioni in materia di pesca". Le multe sono fissate tra i 10 e i 25 franchi, salvo i casi d'azione criminale.

Poi si afferma in uno specifico paragrafo: "Nell'applicarla si farà uso della latitudine dai dieci ai venticinque, avendo il debito riguardo alla qualità della contravvenzione più o meno grave e dannosa, al grado di colpevolezza, al numero dei correi o complici, al giorno se di lavoro o festivo ed alla qualità del contravventore più o meno agiato".

La legge stabilisce poi che chi non può pagare sarà sottoposto alla prigionia da 3 a 10 di. I recidivi pagano il doppio. Le ulteriori recidive portano a nuovi raddoppi, alla prigionia e all'interdizione di pescare fino a sei mesi.

Altre leggi sono poi state emanate in Ticino.

Eccole succintamente.

1865 - "Legge sulla pesca nei fiumi. Abolizione della tassa per la pesca nel Vedeggio". Si tratta di un decreto legislativo di soli 5 articoli a complemento della normativa del 1845.

1885 - "Legge regolamentare sulla pesca" che abrogava tutte le precedenti e in 3 titoli e 32 articoli trattava: "Le disposizioni generali" tra le quali riporto, perché mi sembra degna di nota, quella dell'art. 9 che recita: *"E' severamente proibito in ogni tempo, in laghi, fiumi, roggie, ruscelli e in altri luoghi di pesca, sia di diritto pubblico che privato, di adoperare per la pesca materie stupefacenti, soffocanti, corrosive o velenose, come coccolo di Levante, noce vomica, morfina, calce, nero di fumo o fuliggine, fosforo ecc.; e materiale esplodente, come dinamite, polvere pirica ecc. E' vietato di raccogliere e vendere i pesci presi con tali mezzi."*
Il titolo secondo parlava di "Pene e procedure" e il terzo di "Disposizioni finali e transitorie".

1910 - "Legge cantonale sulla pesca": vengono menzionate le patenti annuali e mensili. Dopo aver specificato che *"la pesca colla canna a mano nei laghi è esente da qualsiasi tassa"*, si afferma: *"Il 20% dell'importo delle Patenti sarà destinato al Fondo per il riscatto dei diritti privati di pesca nelle acque pubbliche, il resto sarà versato alla Cassa cantonale:"*
Questa legge introduce per la prima volta le lunghezze minime dei pesci da catturare (... misurate dall'apice del naso all'estremità della coda). Così la trota di lago doveva avere almeno 30 cm di lunghezza, quella di fiume 18 e il salmerino 20.

1911 - "Decreto legislativo concernente alcune modificazioni alla legge cantonale sulla pesca" che introduce innovazioni circa i periodi di pesca.

1915 - "Testo unico della legge e dei decreti legislativi sulla pesca". In quel medesimo anno compare per la prima volta il "Regolamento d'esecuzione del testo unico", emanato dal Consiglio di Stato in applicazione delle decisioni del Parlamento. Vengono così separate le competenze del Legislativo e quelle dell'Esecutivo chiamato ad applicare la legge.

1923 - Un nuovo "Testo unico" aggiornato e un nuovo "Decreto esecutivo".

1941 - Con un "Decreto legislativo" vengono aumentate le tasse annuali delle patenti di fr. 10.-- indistintamente, devolvendo questo importo al "Fondo ripopolamento pesca". Si tratta di novum. Nasce il fondo della pesca di cui parliamo anche nella nuova legge.

1942 - Con un "Decreto legislativo" il Gran Consiglio istituisce "L'azienda speciale caccia e pesca".

1948 - Un nuovo aggiornamento dei prezzi delle patenti. A titolo indicativo 45 anni or sono la pesca "canna a mano" costava fr. 35.-- annuale e fr. 20.-- mensile.

1949 - (pubblicata sul FU no. 5 del 21 febbraio 1950)

La "Legge cantonale sulla pesca" che, con modificazioni del 1956 e del 1959 resterà in vigore fino al 1977, data dell'emanazione della vigente legge.

DIRITTI PRIVATI

Molte pagine sono dedicate ai diritti privati che in qualche caso sussistono tuttora.

Dice il Pavesi:

"La legge sulla pesca, avendo avvocato a pubblico diritto, secondo il principio più ampio di libertà, le aque del territorio ticinese, limitava però tosto la disposizione generale coll'escluderne quelle di ragione privata e con osservazioni anche sulla promiscuità delle aque del Ceresio colla Lombardia.

Quanto a questa, esistono *Convenzioni* antiche, che dicono quali siano i diritti di pesca dell'uno e dell'altro Stato, che si riassumono nell'essere la pesca promiscua nei rami del lago di Lugano, ove le due rive appartengono ai due Stati, e particolare a ciascheduno di essi, se le rive sono ambedue di un medesimo Stato. Sono in prima la Convenzione 28 dicembre 1604, relativa alla pesca nel lago di Lugano, alla spazzatura della Tresa ecc., seguita da quella del 21 settembre 1678. Sorte poi, ai tempi dei Baliaggi nel Ticino, le controversie di confine tra le Prefetture di Mendrisio, Lugano e Locarno collo Stato di Milano, si conchiuse ancora una Convenzione, ratificata da Maria Teresa e dai XII Cantoni della Lega Elvetica, nota nella storia sotto il nome di *Trattato di Varese*, 2 agosto 1752, e nel relativo regolamento del 22 luglio 1754 si riconfermarono i diritti di pesca degli Stati limitrofi sopradetti, senza cangiarli per nulla nella loro forma e sostanza, e valgono tuttora col Regno d'Italia.

La questione dei diritti privati di pesca, di cui all'articolo 2 della stessa legge, è assai più difficile a trattarsi, e, mentre nel titolo IV furono date le disposizioni necessarie per appurarli, non vi è alcun Atto Ufficiale che li abbia resi noti pubblicamente. Per vero gli utenti, o quelli che credettero possedere tali diritti, inoltrarono al governo le loro domande ma ogni cosa da oltre venticinque anni si è qui arrestata".

Rilevando poi quanto siano numerosi i diritti privati di pesca, l'autore aggiunge:

"Anzitutto molte aque sono di assoluta proprietà privata o di corpi morali; onde non v'è là quistione nemmeno di un semplice *jus piscandi* esercitato sulla proprietà pubblica. La qual cosa vale pel laghetto di Muzzano, ove la pesca si pratica in qualunque tempo e con ogni mezzo. Ed anche pel laghetto di Origlio, che da tempi remoti al 1848 era tenuto in affitto da pescatori di Brusino Arsizio, poi passò ad altri per un prezzo quasi insignificante. I laghetti di Piora, quelli del S. Gottardo e della Sella, sono pure dominio di corpi morali; il Patriziato di Airole non volle cedere i suoi nemmeno allora quando i Cappucini dell'Ospizio di S. Gottardo n'ebbero, nel secolo scorso, domandato il diritto esclusivo di pesca, coll'intenzione di importare le trote da quelle alture.

Il semplice diritto di pesca, senza possesso delle aque, viene poi esercitato da moltissimi, a cui compete per antichi acquisti, eredità, cessioni, transazioni ecc. Esso è dimostrato dagli istromenti originali, spesso in pergamena, o da gride, ordini Sindicatorii dei Cantoni Svizzeri, libello di Landvogt, sentenze, inventarii".

Segue una dettagliata esposizione dei diritti privati di pesca "aggruppati per regioni idrografiche". In questo elenco vengono segnati con grande precisione laghetti e stagni, tratti di fiumi torrenti e rogge, con le misure dei tratti riservati espressi a volte in metri a volte in braccia. Si ritrovano i beneficiari e spesso l'origine di questo atavico diritto, sovente destinato a comunità politiche e patriziate, ma anche a singole persone.

FATTI PARTICOLARI DI DIRITTO, MA ANCHE DI COLORE, TROVATI NELLA LETTERATURA GIÀ MENZIONATA

Da "Vicende e Documenti" di Giampiero e Cinzia Buzzi:

"A proposito di confini non possiamo dimenticare i 2 trattati fra il ducato di Milano ed i <<Signori Elvetici>>.

Il primo, noto come Trattato di Ponte Tresa del 9-5-1517, con il quale i XII Cantoni ottennero dal re di Francia Francesco I Stabio ed altre terre del Mendrisiotto in cambio della rinuncia a Domodossola

(Rossi Pometta: <<Storia del Cantone Ticino>>, pag 114)

Il secondo, Trattato di Varese, del 1526, regolò l'annessione definitiva di Mendrisio e di Balerna ai Cantoni Svizzeri in luogo di Luino e delle sue Valli che passano a Carlo V (Eligio Pometta: <<La guerra di Giornico e le sue conseguenze 1478-1928>>, pag.340).

Ma la storia del lago è la storia di coloro che sulle sue sponde, e spesso sulle sue acque, trascorrevano la loro esistenza.

Le alternative di lavoro per i rivieraschi non erano molte, o dovevano percorrere la lunga e amara strada dell'emigrazione in paesi lontani o dovevano dedicarsi all'unica professione possibile per chi voleva restare, quella del pescatore.

Vediamo di vedere più da vicino come si svolgeva ed in quale ambiente dovevano operare coloro che si dedicavano alla pesca. Ci si doveva muovere nel mezzo di un intricato sistema di leggi promulgate sino al 1513 dalle autorità del Ducato di Milano e successivamente anche da quelle dei Cantoni Elvetici. Quella del pescatore era una vita costellata di divieti: divieto di pesca in alcuni luoghi, divieto di pescare certe qualità di pesce in alcuni periodi dell'anno, divieto di usare reti ritenute nocive, ed anche purtroppo divieto di pescare su tutto il lago. Quest'ultimo divieto era presente ed operante nei momenti più caldi delle lotte che avvenivano tra pescatori delle diverse comunità ed anche quando si dovevano dirimere questioni di giurisdizione tra feudatari prima e tra i due stati confinanti successivamente.

Durante questi periodi di divieto assoluto i pescatori dovevano comunque far fronte ai bisogni delle loro famiglie ed accadeva che continuavano la pesca rischiando di perdere la barca, le reti ed alcune volte anche l'incolumità. Sono storie d'altri tempi che vorremmo ricordare almeno in sintesi, una sintesi della storia di coloro che su queste rive si sono tramandati di padre in figlio il più vecchio mestiere del mondo, quello del pescatore.

Già nel quattrocento diritti e doveri dei pescatori erano regolamentati da leggi che venivano fatte conoscere per mezzo di <<Gride>> pubblicate nelle piazze delle comunità interessate. Le gride erano così chiamate poiché anticamente bandi, editti, ordini ed avvisi delle autorità venivano <<gridate>> nelle piazze dai banditori. Anche dopo l'evento della stampa, quando non era più necessario <<gridarle>> per farle conoscere, in considerazione del fatto che pochi sapevano leggerle, si continuò per parecchio tempo nell'usanza antica e mantennero il

nome primitivo. In questo secolo tutto il lago apparteneva al ducato di Milano che era perciò l'unico ad avere il diritto di promulgare leggi.

Troviamo fra i documenti dell'epoca privilegi riguardanti i pescatori di Morcote relativi agli anni 1412 - 1450 - 1452 - 1468 - 1481 - 1483 - 1495. Per avere tali privilegi i morcotesi ogni anno, oltre ai normali tributi, versavano fiorini 37 e mezzo alle casse del ducato.

Nel cinquecento le cose cominciarono a complicarsi. Gli ordini non provenivano più solamente dalle autorità del ducato di Milano, dal 1513 il lago fu attraversato da invisibili confini dividenti il ducato dai <<Lodevoli Cantoni>> che iniziarono anche loro a promulgare leggi. Ne nacque una grande confusione: gride che imponevano un certo comportamento da una parte venivano derogate dall'altra, privilegi, interferenze di giurisdizione, animosità campanilistiche, controversie tra i due stati, tutte cose che resero più difficile la coabitazione dei pescatori sul Ceresio.

Naturalmente le maggiori controversie si ebbero tra i paesi che avevano nella pesca l'unica fonte di sostentamento: Morcote, Brusino, Porlezza, Osteno e Cima. Diversi tipi di rete erano state proibite, poiché toglievano dalle acque una grande quantità di pesci di piccole dimensioni compromettendo la pesca degli anni successivi. Naturalmente la proibizione veniva aggirata attraverso permessi speciali che provocavano lo scontento di coloro che ne erano esclusi. Era giunto il momento di regolare la materia con leggi che di comune accordo avrebbero dovuto essere applicate su tutto il lago, ma per ovvie ragioni questo non avveniva. Il primo a muoversi in tal senso, senza averne il diritto ed invadendo la giurisdizione milanese, fu il Capitano di Lugano Lodovico Ringler di Basilea. Il Ringler, nel dicembre 1583, fece rogare dal suo scriba Sebastiano Aberoldinger di Urania una grida con la quale proibiva la pesca sul Ceresio a tutti i sudditi del ducato di Milano".

Da uno scritto di Giuseppe Mondada del 1938, riporto la "Provvisione per il pesce fresco" fatta dal Tribunale del Distretto di Locarno, che risale al 1798.

Scriva il Mondada:

"Si tratta di un ordine emanato dal Tribunale del Distretto di Locarno il 3 settembre 1798 e che può forse offrire qualche particolare interessante a chi guarda con simpatia e con rispetto al passato nostro in tutti i suoi aspetti.

Gli abitanti di Minusio non si dettero mai esclusivamente alla pesca come invece fecero i vicini di Burbaglio (Muralto). Loro principale occupazione fu sempre l'agricoltura praticata entro il territorio del Comune, ricco di campi e di vigne, sul piano di Magadino (il trasporto dei prodotti veniva fatto con le barche) e, in tempi remoti su quelle apriche colline tra Gordola e Cugnasco che formano le cosiddette Terriciule. Tuttavia essi mantenevano il diritto di pesca "esclusiva sulle Bolle", Lanche, Pozzi, Cime, Rongioli esistenti sul Piano di Magadino entro la linea che si tira dalla Crocieta sotto le Gagirole e precisamente del luogo della Casabianca andando rettamente alla Chiesa di San Giorgio al piede del Monte Ceneri. Questo fatto spiega perché il documento che qui sotto trascriviamo, si trova anche nell'archivio di una Comunità formata, nel passato, da famiglie di agricoltori".

Locarno 3 sett. 1978

Provvisione per il pesce fresco fatta dal Tribunale del Distretto di Locarno giusto l'incarico datogliene dalla Camera Amministrativa del Cantone di Lugano, da espletarsi nei rispettivi tempi sotto l'intrascritta pena."

Segue una tabella con segnati i periodi e i pesci che si possono catturare in quei mesi, nonché i prezzi delle multe.

Poi si afferma:

"Chi contraffarà alla presente tassa incorrerà nella perdita dei pesci e pena di scudi due per ciascuna volta e per ogni trasgressore; nella quale pena incorreranno anche tutti quei pescatori che avendo pesce fresco rienseranno a darne a chi ne chiedeva, ritenuto che sarà creduta ogni persona degna di fede mediante il suo giuramento. Considerando poi il Tribunale del Distretto il gravissimo danno..."

Mi fermo qui con la convinzione di avere ancora una volta reso evidente l'attenzione e l'interesse che l'autorità politica, nel caso specifico addirittura forse giudiziaria, attribuiva a questa attività dimostrando la volontà di proteggere il patrimonio ittico con divieti e limitazioni.

Sempre dal libro dei Buzzi riporto una interessante diatriba di confine nella quale il sindaco di Lavena Ponte Tresa si rivolge al Podestà di Luino per avere giustizia contro soprusi "degli Signori Svizzeri"

1756 - 13 Settembre Lunedì -

Ai laveniesi viene impedito il pascolo e la pesca a Caslano

"Avanti al Podestà di Luino espone Abundio Guarnerio sindaco di Lavena qualmente a tenore delle Convenzioni del 1604 28 novembre e 21 settembre 1678 stabilite dal fu signore conte Lodovico Taverna, senatore delegato, egli Signor Svizzeri nelle differenze di confini di giurisdizione, il distretto del lago esistente fra Lavena Milanese, Ponte Svizzero e Caslano, salve le rispettive rive in privato dominio, dovrebbe essere promiscuo nella pescagione ed il Monte di Caslano dalla parte riguardante Lavena ove vi erano e vi sono diverse proprietà singolari, pure di quello di Lavena dovessero questi continuare a goderlo con diversi usi e specialmente del pascolo come infatti si è sempre, e per rispetto del lago e di detto Monte, sin qui osservato. Ma adesso li Svizzeri contro il tenore di dette convenzioni territoriali impediscono a quelli di Lavena il pescare in detto Lago verso il Svizzero avendolo affittato da altri, ed in detto Monte di Caslano hanno disimpegnati certi loro confini nei quali impediscono anche verso Lavena l'uso di far erba e così il pascolo.

Non potendosi in altro modo servire quelli di Lavena della ragione suddetta di pascolare come sempre si sono serviti, se non con fare erba.

Mentre oltre l'essere impossibile l'accesso con Bestiami su detti monti per la sua ripidezza, intermedio vi è anche il corso del fiume che impedisce al bestiame l'accedervi avendo su di ciò gli svizzeri fatta pubblicare una grida penale di 25 scudi d'ordine del loro giudice

Queste due novità sono contro la natura di dette convenzioni ed pregiudizio dei sudditi di S.M. clementissima et perciò il comparente stima fare la presente esposizione per compimento di suo officio all'egregio signor Podestà acciocché dii quella provvidenza che stimerà di ragione per mantenere dette convenzioni giurisdizionali.

Sottoscritto io suddito Abundio Guarnerio sindaco e procuratore della Comunità di Lavena espongo come sopra".

Purtroppo non è dato di sapere come finì la contesa e se i Laveniesi ottennero o meno i diritti che loro erano stati tolti.

Dal libro di Alfonsito Varini "Società Pescatori s. Andrea di Muralto" riporto una significativa "Controversia tra i pescatori di Muralto e i commercianti di legname"

"Del 24 luglio 1815 l'invito da parte del Consiglio di Stato al Commissario distrettuale di Locarno, (deve trattarsi dell'avv. Antonio Modesto Rusca, succeduto al primo commissario dott. Angelo Maggetti di Golino, e rimasto in carica per un tempo di transazione).

<<Antonio Nessi e Michele Devecchi in nome di diversi pescatori delle CHEPPIE hanno reclamato poiché i signori MERCANTI DI LEGNAME impediscono loro il libero esercizio della loro professione colla costruzione delle cosiddette SPIGHE ossia ROSTE che costruiscono allo sbocco dei fiumi per raccogliere il legname. Ci hanno pure informati che il signor Felice Rusca uno dei suddetti mercanti valendosi della sua qualità di CAPITANO del quarto battaglione del contingente siasi portato con un picchetto di soldati a fare arrestare alcuni pescatori. Vi richiamiamo pertanto a far sì che gli illustri mercanti di legname non impediscano a detti pescatori l'esercizio della loro industria quando non preferiscono d'interessi ai medesimi. Quanto agli arresti eseguiti come sopra andiamo a dire gli ordini opportuni al ten. col. Pioda>>.

Del 27 luglio 1815. <<A chiarimenti della nostra 24.7. comunichiamo d'ordinare ai signori mercanti di legname che debbano immediatamente levare le ROSTE o SPIGHE che hanno messo all'imboccatura del fiume nel lago di Locarno come impedimento alla pesca esercitata in questi tempi, mentre è intenzione del Governo che nessuno sia impedito all'esercizio della propria industria. Talora i mercanti non si prestino immediatamente a quanto sopra sarà nostra cura di fare direttamente levare delle spighe o roste>>.

Il mese di agosto dello stesso anno il Consiglio di Stato chiede al Commissario un rapporto sulla domanda del 27 luglio: Rusca, mercante, dice che le spiche e roste non apportano alcun pregiudizio alla pesca. Siano informati i pescatori ed invitati a fare le loro osservazioni."

Anche in questo caso non è conosciuto il seguito della controversia. Tuttavia ciò conferma sia l'importanza della pesca alle cheppie sia le difficoltà che sorgevano a seguito della flottazione del legname lungo il fiume Ticino fino al Lago Maggiore.

LE ASSOCIAZIONI DEI PESCATORI

"Si ritiene che la prima Società di pesca e d'acquicoltura sia stata fondata a Lugano nel 1905 auspice il dott. Arnoldo Bettelini nota personalità luganese che ebbe ampio spazio nell'attività a favore della natura e del paesaggio. Egli fu l'iniziatore per personale convinzione e passione della Società ticinese per la conservazione delle bellezze naturali ed artistiche. Questa associazione, dopo momenti di moderato splendore, è tuttora in piena efficienza grazie a numerosi soci seriamente impegnati nei settori a difesa della natura e del paesaggio.

Nel 1908 egli inizia la pubblicazione dell'Acquicoltura del Ceresio e affluenti organo della Società luganese. Poi nel 1913, con la fondazione della Società cantonale ticinese per l'acquicoltura e la pesca, uscirà come organo della organizzazione cantonale.

In occasione del Congresso svizzero di acquicoltura, tenuto a Lugano il 25 e 26 settembre del 1915, Arnoldo Bettelini, redattore ne dà relazione nel numero 3 del novembre 1915 come pure indica le associazioni ticinesi di categoria che aderiscono a quella cantonale: Lugano (1905), Locarno (1906), Bellinzona (1913), Gambarognese (1913), Bleniese (1913) e Leventinese (1915). Particolare informazione è pure dedicata agli sforzi per il ripopolamento

da parte del Cantone o delle singole Associazioni. La nuova legge cantonale aveva previsto che una parte degli introiti per le patenti fosse devoluta a questa importante destinazione.

Troviamo nella vecchia cronaca un'assemblea costitutiva della Società Locarnese per la pesca e più precisamente all'Hotel du Lac presenti 20 persone il giorno 13 marzo 1898. Scopo quello di promuovere la piscicoltura naturale artificiale nelle acque del Lago Maggiore e suoi affluenti in territorio svizzero. Tassa annuale fr. 2.-. Il programma prevedeva: acquisto uova per incubazione, immissione di avannotti e pesciolini, aggiornamento della legge cantonale sulla pesca, eventuali impianti o stabilimenti per incubazione, programma da promuovere con tutti i mezzi pratici e teorici conosciuti.

Giuseppe Magoria, sarà poi in seguito presidente della Locarnese, fu esperto pescatore noto nel Cantone e nella Svizzera, membro della Commissione federale per la pesca per molti anni. Egli fu sicuramente il primo iniziatore degli incubatoi per l'allevamento destinato al ripopolamento.

Proprietario con il fratello Luigi dell'Albergo Suisse è come il collega Giacomo Fanciola della Corona, poi Metropole, anche ottimo cuoco: le sue catture saranno così servite ai turisti. Nel numero 2/anno LXXII dell'Acquicoltura ticinese, organo sociale ufficiale, del mese di giugno 1989 si possono leggere informazioni sulla sua attività come pure prendere atto del Diploma federale di benemerita e della sua appartenenza come esperto per il regolamento interno ticinese all'attenzione del Dipartimento federale del Commercio e Agricoltura che l'approvò.

Sulla cronistoria della Federazione cantonale per l'acquicoltura e la pesca rimandiamo alla pubblicazione a puntate nell'organo ufficiale della federazione durante l'anno 1989 redatto con competenza e diligenza da Giancarlo Camplani sulla scorta dei verbali d'archivio.

Le società di pescatori si moltiplicano a poco a poco secondo le esigenze regionali. Esse avranno un sempre più importante ruolo nell'ambito della consultazione cantonale per la definizione di leggi e regolamenti sulla pesca. I loro delegati sono presenti nelle commissioni cantonali consultive in particolare in quella per la Acquicoltura e la pesca ed in molte altre intese alla difesa dell'ambiente e del paesaggio

Troppo lunga sarebbe l'elencazione degli interventi, su base cantonale e federale, e l'indicazione dei risultati ottenuti malgrado il non facile compito in un momento d'evoluzione congiunturale allorquando le preoccupazioni dell'autorità ed anche della popolazione era ben lungi da concretizzarsi."

Oggi esiste un'unica federazione per la pesca e l'acquicoltura - FTAP - Essa è composta da ben 16 Società distribuite in tutto il Cantone e ben organizzate, come ben organizzata è la Federazione centrale.

I membri (compresi 2'000 tra turisti e stranieri) è di circa diecimila. La federazione si finanzia con la tassa prevista nella legge e con iniziative locali e cantonali. Pubblica un interessante opuscolo "ACQUICOLTURA TICINESE", di emissione trimestrale. La federazione ticinese per la pesca e l'acquicoltura si occupa di allevamenti, persegue una funzione di formazione morale e pratica. La FTAP rappresenta un interlocutore importante, privilegiato e irrinunciabile per lo Stato con il quale collabora. Funge anche, è bene ricordarlo, da elemento moderatore e da cuscinetto nei momenti in cui si manifestano pareri discordanti come è inevitabile in un mondo nel quale la passione rappresenta una componente di rilievo.

La nuova legge, lo vedremo, attribuisce alla FTAP una grande importanza, delegandole compiti impegnativi e di notevole responsabilità.

Ecco la copertina di una pubblicazione della FTAP



ACQUICOLTURA TICINESE

organo ufficiale della Federazione per l'Acquicoltura e la Pesca

Anno LXXIX

Giugno 1995

No. 2



DISCUSSIONE GENERALE

La Commissione della legislazione ha trattato in numerose sedute la nuova normativa e ha sentito i responsabili del Dipartimento (Ufficio caccia e pesca), nonché il Presidente della Federazione ticinese acquicoltura e pesca.

Da parte sua il sottoscritto relatore designato, ha organizzato incontri con i rappresentanti dei pescatori, sia del Sopraceneri che del Sottoceneri, premurandosi di discutere con le diverse categorie (professionisti, pescatori del lago, delle valli e dei laghetti alpini) e non sottovalutando l'importanza di questa attività del tempo libero nel campo del turismo.

Per la parte tecnica della legge e per la giusta interpretazione sono stati interpellati gli specialisti dello Stato.

A tutte queste persone va un ringraziamento per la collaborazione, la disponibilità e la competenza.

Si tratta di una legge che coinvolge un numero rilevante di cittadini e che suscita anche giudizi emotivi proprio perché la pesca, come la caccia, è una passione. E' pertanto opportuno che si trovino i giusti ed indispensabili equilibri fra le diverse componenti che si possono identificare: nello Stato, che concede la regalia; negli utenti, i pescatori; e per essi la FTAP; nelle cittadine e nei cittadini in genere, oggi molto sensibili alla protezione delle acque, degli ambienti acquatici e dei loro inquilini: i pesci.

Il mondo dei pescatori ticinesi poi, è doveroso e fa piacere ricordarlo, è particolarmente attento alle sorti dei fiumi e dei laghi e si dedica all'atavica passione con forti riferimenti alla tradizione, ma anche con realismo e senso di responsabilità.

La nuova normativa è composta da 45 articoli e sarà accompagnata da un corposo regolamento la cui bozza è già pronta ed ha potuto essere esaminata dalla Commissione, permettendole di valutare quanto dovesse essere contenuto nella legge stessa e quanto invece era da riservare all'ordinanza di applicazione.



Le principali novità possono essere riassunte in sei punti:

- le norme sui ripopolamenti e le immissioni (art. 23);
- l'introduzione e l'organizzazione di un corso di formazione obbligatorio per chi chiede la licenza la prima volta (art. 14 e 29);
- una nuova sistemica delle patenti (art. 16);
- l'obbligo della statistica;
- l'abbassamento a 16 anni del diritto di sciogliere la patente senza l'autorizzazione parentale (art. 15);
- la protezione delle acque dalle attività moleste.

La nuova legge, che non si chiamerà più semplicemente "Legge sulla pesca" ma che già nel titolo conterrà il concetto di protezione definendosi "Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni", si è resa necessaria innanzitutto perché quella in vigore, con i suoi venti anni di esistenza, è da considerarsi superata. Poi, e forse soprattutto, per la necessità di adeguarsi alla legislazione federale, approvata nel 1991 ed entrata in vigore nel 1994. La relativa ordinanza di applicazione era già operante a partire dal 24 novembre 1993. La normativa federale è una legge quadro improntata alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli ambienti acquatici, necessari per la vita della fauna ittica e per il futuro stesso della pesca. Essa introduce inoltre una migliore ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, attribuendo a questi ultimi più estese competenze.

Alla nuova legge cantonale ha lavorato una speciale Commissione del Consiglio di Stato, composta da rappresentanti dello Stato e da esperti della Federazione ticinese acquicoltura e pesca (FTAP). Ne è uscito un buon progetto, giudicato tale dalla maggioranza dei

L'equipaggiamento e gli attrezzi del pescatore sportivo



pescatori, direttamente interessati alle nuove norme. Anche la Commissione della legislazione ha espresso apprezzamento per il lungo e valido lavoro di preparazione ed ha effettuato solo interventi limitati, che si sono soprattutto articolati: sulla ricerca di una nuova sistematica delle patenti al fine di diminuirne il numero e semplificarne le cose; sulla diminuzione da 18 a 16 anni dell'età minima per sciogliere in proprio la patente; su una migliore spiegazione delle possibili limitazioni di attività che possono essere moleste per l'ambiente e la vita dei pesci; sulle gare di pesca, sulla ripartizione degli introiti e su qualche altro punto che tratteremo più dettagliatamente nel commento ai singoli articoli.

Questa nuova legge entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 1997. Intanto però il Consiglio di Stato, con pubblicazione sul FU del 30 agosto 1995, ha emanato un nuovo regolamento di applicazione della vigente legge sulla pesca dell'8 febbraio 1977. Lo scopo dichiarato di questa recente ordinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 1996, oltre a quello più generale di aggiornare il vecchio regolamento del 1977, peraltro già modificato in diverse occasioni e precisamente il 7 ottobre 1992, il 24 agosto 1994 e il 9 novembre 1994, è quello di introdurre già con l'anno in corso alcune novelle legislative contenute nella nuova legge, per arrivare con una certa esperienza, sia da parte dell'Ufficio preposto al controllo sia da parte dei pescatori, al 1° gennaio 1997, data - come già detto - della prevista entrata in vigore della nuova "Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni".

La vera novità che ha fatto e fa discutere, è costituita dal nuovo art. 20 del Regolamento citato, con la marginale "statistica e controllo".

Prima di passare all'esame articolo per articolo nel quale verranno portati i pro e i contro sia del progetto del messaggio in generale sia delle modifiche della Commissione della legislazione, sembra giusto fornire qualche dato interessante.

Nel Cantone Ticino ci sono circa 5'000 km di corsi d'acqua di cui 4'000 sono accessibili e oltre 1'400 presentano un interesse ittico. A questo habitat vanno aggiunti circa 140 laghi e laghetti interessanti per la pesca. L'introito per l'ente pubblico si aggira attorno al milione di franchi all'anno.

Con la pesca si dilettano circa 10'000 persone di cui 2'000 stranieri e turisti in genere.

Un obiettivo, dichiarato, dello Stato è quello di aumentare le entrate di ½ milione di franchi. Le prestazioni dello Stato, anche in questo campo, tendono infatti ad aumentare, e comunque le spese per la pesca e tutto quanto ruota attorno a questa attività, non potranno essere pareggiate dagli introiti. Lo Stato investe annualmente circa fr. 700'000.-- nell'acquisto e nella produzione di uova, nella manutenzione degli stabilimenti di piscicoltura e nei trasporti per le semine. A questa somma si aggiungono altri 200'000.-- franchi circa spesi dalla federazione ticinese di pesca per le stesse operazioni. Senza dimenticare l'organizzazione dell'Ufficio caccia e pesca e il servizio sul terreno da parte dei guardapesca e dei preposti alla sorveglianza e ai controlli.

La Commissione della legislazione ha valutato, tramite il relatore e l'Ufficio competente, le possibili conseguenze economiche indotte dalle mutate cifre delle diverse patenti. Un realistico esame ha permesso di affermare che l'obiettivo dichiarato dallo Stato di aumentare le entrate di mezzo milione di franchi, dovrebbe essere rispettato a medio termine.

* * * * *

COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Innanzitutto è opportuno ribadire che viene introdotto, già nel titolo, il concetto della protezione. Così non si dirà più "Legge cantonale sulla pesca" tout court ma: "Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni". Il concetto è chiaro e non necessita di ulteriori spiegazioni.

Articolo 1

Vi si afferma, come logico, trattarsi di una normativa di applicazione della legge federale. Lo scopo è chiaramente quello di assicurare una sana gestione del patrimonio ittico, nonché dell'habitat in cui vive.

Come si vedrà all'art. 23, ogni ripopolamento deve essere annunciato ed autorizzato. Il provvedimento è destinato ad evitare immissioni selvagge, con specie non indigene, e il conseguente grave pericolo di rompere delicati equilibri, portando, magari anche involontariamente, a rovinare o addirittura distruggere razze di casa nostra. Nel passato, in parte, questo errore è stato commesso. Uno degli scopi della nuova legge è quello di ritornare, nel limite del possibile, alle specie autoctone, le sole in grado di resistere nel tempo; nonché di mantenere e se del caso ripristinare una biocenosi ideale sia per la qualità dell'acqua, sia per le rive e per i biotopi.

Articolo 3

Riprende in pratica quello della vecchia legge. E' tuttavia interessante, oltre che importante, approfondire per quando mi sarà possibile, il problema dei "diritti privati di pesca" e dei "diritti acquisiti".

Quelli rimasti sono ormai pochi. E' tuttora valido un diritto della "Regio di Lugano", di proprietà della città. Esso interessa l'omonimo Golfo, dal Capo di San Martino a Castagnola, esclusa la sponda di Campione e di Caprino e induce l'attuale divieto di pesca con reti.

Un secondo diritto acquisito, ancora in auge, è quello del laghetto di Origlio, appartenente ai patrizi del villaggio. Tempo fa il diritto di pesca era appaltato alla Società La Ceresina, ora lo ha assunto un negozio di pesca della regione. La pesca viene gestita dal locatario che nel rispetto di un contratto (convenzione), vende o regala permessi giornalieri o di altra durata.

Il lago di Muzzano appartiene percontro alla Lega ticinese per la protezione della natura, Sezione Ticino. Questa società ha imposto un divieto assoluto di pesca.

Poi ci sono i diritti di pesca sulla Tresa (peschiera), appartenenti a diverse famiglie e persone singole. Al momento non vengono esercitati, anche perché come ho già accennato in altra parte di questo rapporto, non è stato possibile trovare un accordo qualche anno fa, quando un gruppo di appassionati aveva la seria intenzione di ricostruire le peschiere secondo i vecchi disegni. D'altronde il ripristino della struttura avrebbe unicamente scopo storico e didattico. Non esistono più infatti le premesse per una simile pesca.

C'erano poi altri diritti interessanti diversi laghetti alpini. La maggior parte sono stati riscattati dal Cantone all'inizio del secolo. Gli ultimi sono venuti a scadenza negli anni '40. Essi appartenevano a singole famiglie patrizie, così quello di Alzasca, alla famiglia Mariotta, quello di Mognola, alla famiglia Buetti e quello del Ritom, alla famiglia Lombardi.

Quale nuovo diritto privato è nato quello di Audan, un piccolo corpo d'acqua creato in Leventina in seguito all'attività di scavo di inerti, gestito dalla Società di pescatori della regione.

Plinio Grossi nel suo libro "Storia di un fiume" cita diverse pozze con diritto privato di pesca lungo tutto il Ticino.

Da ultimo va rilevato che là dove esistono diritti privati di pesca, non occorre essere in possesso della patente per pescare.

Articolo 4

Nel concetto di esercizio della pesca rientra pure la cattura di "altri animali acquatici da usare come esca".

Sono le alborelle, i portasassi, la petaga (gambarit) una farfalla che ha lo stato larvale acquatico e che viene usata in Vallemaggia e in Valle Verzasca. Si tratta di attività che precedono la pesca e necessitano del possesso della patente per essere esercitate.

Articolo 6

La distinta dei sistemi e degli attrezzi permessi per la pesca trova descrizione nel regolamento di applicazione.

Esso spazia dai periodi, agli orari, alle misure permesse e presenta la distinta di normative nonché di attrezzi proibiti, fra i quali spiccano:

- usare e portare con se larve della carne (cagnotti) e le uova di pesce (particolarmente usate erano le uova di salmone, di cui i pesci sono ghiotti);
- l'uso contemporaneo di più di una canna;
- la formazione di buche nelle superficie ghiacciate;
- usare l'attrezzo denominato "cane", eccezion fatta per i laghetti alpini a partire dal 1° luglio;
- usare ami muniti di "ardiglione" (ritegno), fatta eccezione per la pesca con pesciolino naturale, artificiale e con cucchiaino. L'ardiglione o controuncino viene proibito per proteggere i pesci sottomisura (che il pescatore deve rimettere in acqua) da lacerazioni al momento dell'estrazione e della liberazione in acqua;
- la pasturazione di pesci con prodotti naturali e artificiali. L'operazione della pasturazione consiste nel buttare nell'acqua alimenti di cui i pesci sono ghiotti in modo da attirarli in una certa zona dove sarà più facile catturarli. Questo procedimento può essere permesso in occasione di gare di pesca, con precisi limiti qualitativi e quantitativi.

Articolo 7

L'uso di imbarcazioni è permesso solo sui due grandi laghi.

Articolo 8

Con questo articolo viene introdotto l'obbligo della statistica del pescato. E' certamente l'innovazione che ha fatto maggiormente parlare e che ha, ad un certo momento, diviso il Cantone in fautori ed avversari, tra i pescatori e tra la popolazione interessata. E' giusto rilevare che la cosa è ora rientrata e viene accettata.

La base legale per questo novum è comunque data dall'art. 11 della legge quadro federale approvata dalle Camere il 21 giugno 1991, entrata in vigore il 1° gennaio 1994 e la cui ordinanza di applicazione è già in vigore dal 24 novembre 1993. Contro la statistica si sono levate voci di dissenso. E' stata fatta anche una petizione che ha portato oltre 600 firme davanti al Consiglio di Stato. D'altra parte, sull'oggetto, è pure stata presentata un'interrogazione parlamentare con la quale si chiedevano lumi su diversi punti. Sull'argomento tengo a fare alcune considerazioni personali che mi derivano dal fatto di aver organizzato (con il Cantone molti anni or sono), e vissuto in prima persona, l'introduzione di una simile statistica in campo venatorio, nonché dai colloqui avuti negli ultimi mesi con l'ambiente dei pescatori in generale e con i rappresentanti della Federazione ticinese acquicoltura e pesca in particolare.

In sintesi ecco le ragioni che parlano per l'introduzione della statistica del pescato:

1. la base legale, in attesa di quella cantonale che è proprio data da questa legge, è già contenuta nella legge federale;
2. il possesso di una statistica veritiera è indispensabile per una gestione scientifica, seria ed efficiente del patrimonio ittico cantonale. Né va dimenticato l'annoso problema dei deflussi minimi e degli spurghi dei bacini di accumulazione, argomento che sta particolarmente a cuore ai pescatori ticinesi e per i quali si battono da sempre. La pre-

IL NUOVO LIBRETTO PER LA STATISTICA DEL PESCATO



No. progressivo
di rilascio

LIBRETTO PER LA REGISTRAZIONE DELLE CATTURE

Per detentori di patenti di IV e V categoria

Nome _____

Cognome _____

Via _____

n.a.p.

Domicilio _____

Patente No.

Data di emissione _____

Categoria IV V Segnare con una X la categoria di patente corrispondente

Il libretto deve essere ritornato per lettera raccomandata all'Ufficio della caccia e della pesca, 6501 BELLINZONA, entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

4

CALENDARIO DELLE GIORNATE DI PESCA NEI CORSI D'ACQUA, BACINI E

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gennaio																
Durata																
Febbr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																
Marzo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																
Aprile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																
Maggio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																
Giugno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																
Luglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																
Agosto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																
Settebr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																
Ottobre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																
Novemb.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																
Dicemb.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durata																

Segnare con una croce le date di tutte le giornate di pesca (comprese quelle
iscrivere le durate delle uscite di pesca in ore nelle caselle sottostanti alla

5

LAGHI ALPINI

Tot. giorni
Tot. ore

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Totale giorni	
Totale ore	

senza catture)
rispettiva data

senza di una statistica confrontabile negli anni, potrà meglio stabilire gli eventuali danni e le relative responsabilità, permettendo la richiesta di adeguati risarcimenti;

3. affinché una statistica sia reale, deve essere stilata seduta stante, al momento della cattura. La Commissione, dopo lunga discussione, si è dichiarata favorevole a una statistica da allestire al momento in cui si lascia il luogo di pesca. Raccomanda pertanto al Dipartimento competente di esaminare una possibilità del genere;
4. la statistica dev'essere rinviata tempestivamente all'Ufficio competente affinché possa essere elaborata, esaminata ed utilizzata per le necessarie decisioni e i conseguenti interventi;
5. le ricerche effettuate dalla FTAP sono esplicite. Le singole Commissioni hanno proceduto a sondaggi che hanno dato i seguenti risultati:

Commissione temolo:	molto utile	71,4%	
	ininfluente	21,4%	
	inutile	7,2%	
Commissione laghetti alpini:	utile	66,7%	(324 risposte)
	inutile	33,3%	(162 risposte)
Commissione fiumi:	molto utile	56,7%	(267 risposte)
	indifferente	20,3%	(99 risposte)
	inutile	23,0%	(112 risposte)

6. a livello svizzero siamo l'ultimo Cantone ad introdurre l'obbligo della statistica, unitamente al Canton Grigioni che lo farà prossimamente ma che già oggi rileva il pescato con altro sistema.

Detto questo bisogna pur riconoscere che all'inizio ci sarà qualche comprensibile resistenza e che il libretto introdotto il 1° gennaio 1996 appare (soprattutto ad un primo e superficiale esame) complesso e di non facile uso. Tuttavia l'autorità cantonale, lo ha ribadito ancora recentemente il Consigliere di Stato on. Marco Borradori, userà questo anno per acquisire esperienza ed apportare le modifiche che si riveleranno opportune o necessarie. L'Ufficio caccia e pesca ha poi già fatto sapere che nel 1996 gli addetti al controllo avranno soprattutto un atteggiamento didattico e non fiscale.

Non a caso, proprio sulla base della legge federale, con il 1° gennaio 1996 è stato distribuito ai pescatori il libretto della statistica del pescato. Contrariamente a chi si aspettava una reazione negativa, i dati nelle mani dell'Ufficio preposto al controllo sul terreno, parlano di una fattiva collaborazione con il mondo dei pescatori, a conferma della maturità e dalle serietà di questa grande categoria di appassionati.

Concludendo la Commissione auspica che la statistica non rappresenti un motivo di controllo al di là del suo scopo, e che la sua applicazione, segnatamente il libretto, sia semplice e la procedura non vessatoria.

Articolo 9

Rappresenta una delle novità della nuova legge. Viene introdotto l'obbligo di richiedere un'autorizzazione per organizzare una gara. Si tratta infatti di un'occupazione, se pur temporanea, del demanio pubblico, per essere utilizzato da una ristretta cerchia di cittadini. Ecco quindi la motivazione per la quale occorre un'autorizzazione, un controllo da parte dello Stato, una tassa e il possesso della patente di pesca. Fanno ovviamente eccezione le gare in acque soggette a diritto privato.

Una ragione va pure ricercata nella necessità di controllare la pasturazione per ovvi motivi. La tassa proposta dal messaggio governativo è stata confermata.

La Commissione della legislazione ha tuttavia introdotto un nuovo paragrafo che esenta dalla tassa le gare sociali. Importante è però rilevare che per gare sociali si devono intendere solo quelle gare che vedono in competizione i soci della società organizzatrice. È riservata la possibilità di riscuotere una tassa amministrativa.

Articoli 10 - 11 -12

La marginale dell'art. 10 diventa "Polizia della pesca e collaboratori". Consolidando con un capoverso dell'art. 10 una pratica in auge da tempo, i funzionari dell'Ufficio caccia e pesca sono equiparati ai gurdapesca-guardacaccia, ai guardapesca volontari ed ai funzionari della polizia cantonale. Questi agenti di controllo sono autorizzati a ritirare la patente seduta stante se esistono motivi legali per farlo. Le quattro categorie di collaboratori possono intervenire in ogni momento, ma se l'infrazione è grave devono fare ricorso a uno degli agenti della polizia della pesca veri e propri.

Fra i collaboratori si trovano, con gli agenti delle polizie comunali, con il personale forestale e con le guardie di confine, le guardie volontarie della natura e del paesaggio. Il loro ruolo (diritto e doveri) è contenuto nel regolamento del 21 giugno 1983. Attualmente sono 53, di ogni età e sesso. Devono seguire un corso speciale, teorico e sul terreno. Sono in possesso di un tesserino di riconoscimento e prestano giuramento davanti al direttore del Dipartimento del territorio. È in atto una ristrutturazione di questo "corpo" per renderlo più efficiente e credibile. Il Cantone sarà diviso in tre zone e precisamente: Mendrisiotto, Luganese e Soparceneri.

Articoli 14 - 29 - 40

Introducono una delle grandi novità della legge. Si tratta del corso obbligatorio per nuovi pescatori. L'organizzazione è lasciata alla FTAP che ovviamente collaborerà strettamente con lo Stato. Il corso sarà organizzato almeno una volta all'anno e chi l'avrà seguito riceverà un certificato che gli permetterà di sciogliere la patente. Va detto che chi ha sciolto la patente negli ultimi 5 anni è esente da questo obbligo.

Con l'introduzione della formazione viene compiuto un notevole passo nell'istruzione del pescatore. Si tratta di una normativa che la caccia (con un sistema ben più complesso e completo e con un difficile esame finale su diversi rami dell'attività venatoria) ha introdotto trent'anni or sono.

La cosa appare particolarmente opportuna per le nuove generazioni, che meno che in passato hanno la possibilità di imparare seguendo l'esempio di padri, amici e conoscenti.

Articolo 15

Questo articolo, per iniziativa della Commissione della legislazione, abbassa a 16 anni (dai 18) l'età con la quale si può sciogliere la patente senza l'autorizzazione parentale. Si tratta di una scelta dettata da almeno due considerazioni: la prima è suscitata dal desiderio di dare fiducia ai giovani invogliandoli a seguire un'attività vicino alla natura e certamente migliore di certi altri passatempi. La seconda è data dalla constatazione (confermata dai responsabili) che per prassi già oggi non viene richiesto il consenso parentale. Viene mantenuto il limite di 18 anni per la pesca con reti.

La lett. e) del progetto governativo, prevedeva il diniego della patente a chi non avesse ritornato tempestivamente il libretto di statistica all'Ufficio caccia e pesca. La Commissione ha ritenuto di dover attenuare questa severissima norma. Si è infatti dell'opinione che una volta ci si possa anche dimenticare ed essere puniti con una semplice multa amministrativa. In caso di recidiva però, il Cantone potrà intervenire sul contravventore con il rifiuto della patente per l'anno successivo.

La Commissione ha stralciato il paragrafo d) del progetto governativo, ritenendo che la fattispecie sia risolta da altre leggi e che la pratica della pesca, in certi casi, possa addirittura

tura costituire una "terapia" per soggetti sottoposti a tutela. Le decisioni spettando comunque al tutore o al curatore.

Articolo 16

Il problema delle tariffe per le patenti è da sempre un punto importante perché, diciamo pure, tocca direttamente il borsello degli interessati. Ma i problemi non finiscono lì.

Una prima decisione di principio ha portato la Commissione della legislazione a stralciare parte del cpv. 5 dell'art. 16 proposto dal Consiglio di Stato. E' stata lasciata all'Esecutivo la competenza di stabilire periodi e validità tramite il regolamento di applicazione, ma si è ritenuto opportuno fissare nella legge i prezzi delle patenti riservando eventuali modifiche all'autorità legislativa. E' un fatto da rilevare perché, anche nell'ottica di una lunga durata della legge, si devono valutare le entità economiche delle patenti stesse.

Un'altra constatazione, peraltro condivisa dall'Ufficio caccia e pesca, è stata quella che ha valutato troppo laboriosa e complessa la sistematica proposta, con ben 8 varianti. La Commissione ha ridotto le patenti a tre gruppi con chiare indicazioni nelle sigle: P = professionale; D = dilettantistica; T = turistica. La cosa oltre ad essere più semplice ed immediata permette un miglior controllo, nonché un lavoro facilitato per chi distribuisce le patenti e segnatamente per le cancellerie comunali.

Patente P - professionale: si suddivide in P1 e P2, la prima professionale, la seconda semi professionale.

Il problema della pesca con reti riveste notevole importanza per la limitazione dello sviluppo del cosiddetto pesce bianco. Ecco perché, al di là degli introiti per lo Stato, pure importanti, un esercizio intenso e costante di questa pesca è indispensabile nel contesto della gestione del nostro patrimonio ittico lacuale.

Interessante a proposito un articolo apparso recentemente su un quotidiano ticinese a firma "Franco Chiesa, pescatore di lago", e aggiungo io, grande conoscitore del Ceresio nonché fondatore e curatore del Museo della Pesca di Caslano.

Ecco lo scritto che merita di essere riportato integralmente a spiegazione della necessità di una politica mirata nella direzione della pesca con reti nei due grandi laghi ticinesi:

"Pesce con la garanzia della qualità ma il problema è di poterlo pescare"

Da moltissimo tempo, anzi da vari decenni, pratico la pesca con reti sul lago di Lugano. Pesco non certo per "tirare a campare", ma per mio diletto. Devo altresì dire che, proprio siccome dalla pesca non mi attendo altro che sano divertimento in mezzo alla natura, vado in barca a catturar pesce generalmente una volta per settimana. La lunga esperienza mi permette, senza alcuna presunzione, di poter manifestare alcune considerazioni - bonarie ma convinte e ferme - all'intenzione dell'autorità cantonale, nell'unico intento di offrire il mio modesto ma certamente consolidato contributo nell'unico intento di migliorare ulteriormente l'attrattività della pesca sul lago di Lugano.

Nel laghetto di Muzzano

Ricorderò, per cominciare, che nel laghetto di Muzzano si sono verificate, con una periodicità sempre più ravvicinata e quindi inquietante, delle morie di pesci che hanno semidistrutto il patrimonio ittico. Ecco, non si vorrebbe che, a lungo andare - ciò potesse, seppur in situazioni diverse, verificarsi anche nel nostro bel lago di Lugano. In effetti, sempre più devo constatare che si fa massiccia, per non dire ... asfissiante, la predominanza del pesce bianco. Sono numerose le specie, come ca-

vedano, scardola (piotta), carassino, pigo, rurillus (gardon), ecc. Un pesce bianco che aumenta a dismisura, come certamente potranno testimoniare tutti i pescatori.

Orbene, questa massa enorme di pesce bianco - di nessun interesse dal profilo gastronomico - vive non certo soltanto di alghe e di plancton, ma anche devastando le uova di pesce pregiato, quindi, un patrimonio ittico di inconsistente valore che distrugge o, perlomeno, fa razzia specialmente di uova di avannotti che invece hanno un'indubbia validità, come nel caso di pesce persico, trota, luccio, lucioperca.

I dati statistici fanno riflettere

L'anno scorso, nelle mie reti ho catturato - complessivamente - circa 1'500 chili di pesce bianco, consegnando questo pesce da scarto al vecchio macello di Lugano. Un pesce, quello bianco, che però aumenta a vista d'occhio. In proposito, si consideri che i fratelli Polli di Brusino in poche settimane - in questo anno nuovo - hanno già registrato oltre 1'500 chili di questi pesci di nessun interesse per il mercato e la buona cucina, consegnandoli alla ditta Riga SA di Rancate per la distruzione, ricevendo un compenso di 70 centesimi al chilo.

In proposito, vorrei qui ricordare che - da oltre un ventennio - il Cantone Ticino promuove la pesca del pesce bianco (in particolare, cavedani e scardole), pagando appunto un prezzo politico di 70 centesimi per ogni chilogrammo di pesce eliminato. Le cifre, relative agli ultimi cinque anni, sono assai indicative; mentre nel 1991 la cattura di pesce bianco ha fatturato 4'400 chili (di cui 1'000 nel Verbano e il resto nel Ceresio), l'anno scorso la cifra globale è di 15'700 chilogrammi (di cui 2'600 nel Verbano e 13'100 nel Ceresio).

Questi recenti dati statistici, soprattutto il fortissimo balzo tra il 1994 e il 1995 nel lago di Lugano, consentono di evidenziare come nel Ceresio sia nettamente superiore, rispetto al lago Maggiore, la cattura di pesce bianco. Dunque, una ... calamità, tanto più che la statistica non considera l'ingente quantità di pesce bianco dato in pasto, sulle rive dei laghi dei nostri villaggi attorno al Ceresio, ai gatti (e per loro fortuna!).

Reti a maglie troppo strette

Che fare, dunque per cercare di limitare questa spropositata crescita del pesce bianco nel lago di Lugano? Occorre intensificarne la cattura, specie da parte dei pescatori con reti. Ma per ottenere risultati apprezzabili è indispensabile, da parte delle istanze cantonali competenti, concedere maggiori facilitazioni a coloro che appunto praticano questo tipo di pesca. Significa, innanzitutto, permettere l'impiego di un maggior numero di metri lineari di reti. Attualmente, sono consentiti 200-300 metri, a seconda del tipo di rete. Per catturare una quantità maggiore di pesce bianco, è indispensabile dunque consentire l'impiego di un numero superiore di reti.

Inoltre è necessario che sia prolungato il periodo in cui è consentita l'immersione di reti nel lago. E ciò specialmente d'inverno, dato che attualmente le reti possono essere calate in acqua a partire dalle 15.30 del pomeriggio ma vanno prelevate entro le 9.30 del mattino.

Secondo me, l'obbligo di uscire sul lago al mattino presto per ritirare le reti è un serio handicap dal punto di vista delle condizioni climatiche spesso proibitive. Non è affatto simpatico dover prelevare le reti intrise d'acqua a temperature che scoraggiano più d'uno, specie appunto se si tratta di persone attempate come il sottoscritto, con un freddo pungente soprattutto per le mani a continuo contatto con l'acqua gelida.

Se invece si dovesse prolungare sino a tarda mattinata il periodo in cui ritirare le reti dal lago si potrebbe beneficiare di un clima un tantino meno rigido, per cui anche questa situazione potrebbe indurre a pescare un po' più frequentemente. D'altra parte, sarebbe auspicabile che d'inverno si potesse posare il tremagione durante l'intera giornata, così da catturare un maggior numero di bottatrici, che, notoriamente sono straordinarie divoratrici di uova, con serio pregiudizio per il pesce di qualità.

A proposito sempre degli orari di pesca con reti, val qui la pena sottolineare che - in base alle informazioni avute dalle istanze federali competenti (Buwal) - in quasi tutti i laghi svizzeri è consentito lasciare in acqua le reti (o una parte di esse) durante l'intera giornata e sull'arco di tutto l'anno, ad eccezione del sabato e della domenica, a partire da quest'anno nei laghi di Biemme, Thun e Brienz il pescatore con reti può operare senza alcun limite durante tutto il giorno, mentre nel Walensee nei giorni feriali (dalle 10 alle 16) le reti non possono essere calate in acqua.

Come aiutane i nostri giovani?

Altro suggerimento: la pesca al pesce bianco dovrebbe essere consentita, evidentemente a precise condizioni, anche nelle cosiddette "bandite" del Ceresio, in considerazione del fatto che è proprio in queste zone lacuali che si formano le "bolle" di pesce bianco, il quale si propaga poi a tutto il bacino del lago di Lugano.


Da ultimo, vorrei insistere sul fatto che - secondo la nuova ("filosofia") che caratterizza ed anzi qualifica la legge sulla pesca (a livello federale come su piano cantonale) - si punta a fare in modo che alcuni giovani abbiano a dedicarsi alla pesca come autentica professione. Ottimo intendimento, soprattutto in un momento così delicato dal profilo dell'occupazione, con migliaia di disoccupati.

Sia ben chiaro, però: non è che la pesca possa offrire possibilità di lavoro remunerato per chissà quante persone, anche perché il mestiere del pescatore è estremamente duro, orari inusuali, con qualsiasi clima, scarsa redditività, ecc.). Ma qualcuno, lo ripetiamo, potrebbe effettivamente trovare nella pesca possibilità di guadagno, magari in abbinamento con altri lavori a tempo parziale. Se dunque si vuole perseguire questa finalità, non si può certo imporre eccessive restrizioni, anche in riferimento alla cattura di pesce bianco. Senza dimenticare che già attualmente chi pratica la pesca di lago in forma semi-professionistica, incappa in gravi, quasi insormontabili difficoltà nello smercio di pesce pregiato, a causa della serrata, forte concorrenza che viene praticata dai grandi supermercati nella vendita di pesce che proviene da chissà dove. Noi, però, abbiamo almeno la garanzia della qualità ineccepibile del nostro pesce. Ma bisogna poterlo pescare.

*Franco Chiesa
pescatore di lago*

LA PATENTE DI PESCA PER IL 1996
ULTIMO ANNO CON LA VECCHIA LEGGE SULLA PESCA DEL 1977

Dipartimento del Territorio - Uff. caccia pesca 6501 Bellinzona
Tel. 091/804 35 38



Patente di Pesca

per canna nei corsi d'acqua laghi alpini e bacini di accumulazione
tirindana, spaderna, cavedanera, lanzettera, bilancino e canna
oltre la riva nei laghi Verbano e Ceresio

Signor

di/fu data di nascita

via

domicilio

.....
(luogo e data)

L'autorità di rilascio:

Prezzo Fr.

.....
(bollo e firma)

N° 4564

firma del titolare

Per tutto quanto non contemplato nella presente patente
si fa esplicito riferimento alle disposizioni federali e cantonali,
contenute nelle rispettive leggi e decreti.

CONTROLLI

Data	Luogo	Firma dell'agente
------	-------	-------------------

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____



"un'immagine che sta diventando sempre più rara sulle nostre rive, perché si pesca sempre meno"

La Commissione, proprio per le ragioni sopra menzionate, ha ritenuto di contenere gli aumenti di patente fissandoli indistintamente a fr. 1'000.--.

La Patente P3 non viene menzionata all'art. 16 ma trova spazio nell'art. 43. Si tratta di un permesso di pesca con reti particolari (tramagli e bertovelli) che verrà totalmente eliminata.

La Commissione ha ritenuto di portare a 5 anni (la proposta era di 3 anni) il tempo di estinzione di questa normativa. Il motivo è da ricercare nel voler permettere un adeguato ammortamento delle reti acquistate. D'altra parte questi pescatori potranno chiedere di accedere alle patenti P1 e P2, previo un esame di abilitazione e nel limite dei contingenti disponibili.

Attualmente esistono tre pescatori italiani con una patente di tipo semiprofessionale sul lago Ceresio. La normativa che concede questi permessi si basa su un accordo che considera il rapporto tra superficie svizzera e italiana. L'Ufficio cantonale competente ha non poche perplessità sulla base che ha informato l'accordo stesso. Il problema viene risolto con una norma transitoria all'art. 43 cpv. 1. La tassa viene ritoccata verso l'alto e il termine di decadimento di questo diritto fissato in 5 anni dall'entrata in vigore della nuova legge.

Come già avviene oggi i detentori di patenti di categoria P (professionale e semiprofessionale con reti) sono autorizzati a pescare sui laghi con altri mezzi e metodi come stabilito dal regolamento. Le categorie di patente P non autorizzano per contro la pesca nei fiumi e nei laghetti alpini.

Patente D - dilettantistica: è quella che viene maggiormente utilizzata. La nuova suddivisione ha raccolto buoni consensi. La cifra di fr. 200.-- che permette di pescare su tutte le acque del Cantone è da considerarsi ragionevole. Il messaggio aveva proposto fr. 150.--, tuttavia per avere i medesimi diritti si sarebbero dovute sciogliere due patenti, arrivando così a fr. 300.--.

Interessante è la D3, con fr. 60.-- annuali per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio. Essa è destinata soprattutto alle persone anziane ed ai bambini che trovano in questa attività una sana occupazione del tempo libero. La Commissione ha pensato segnatamente ai beneficiari AVS e proprio per questo motivo ha tenuto molto bassa la tariffa.

gnatamente ai beneficiari AVS e proprio per questo motivo ha tenuto molto bassa la tariffa.

Il raddoppio per gli stranieri rientra pure nella politica di giusta nonché moderata protezione del nostro patrimonio. In questo settore tuttavia è stata mantenuta la patente annuale anche per la pesca con la barca sui laghi Verbano e Ceresio.

Patente T - turistica: le ragioni di questa patente sono già state spiegate. Esse sono motivate dalla volontà di favorire anche questo settore del turismo. D'altra parte la patente T potrà essere richiesta anche da ticinesi e dimoranti in genere, se non volessero impegnarsi con un permesso annuale.

La scelta delle durate di 2, rispettivamente di 15 giorni, ha tenuto conto delle esigenze dei turisti.

Una speciale protezione è stata introdotta per il "temolo", un pesce da specialisti in diminuzione nelle nostre acque e quindi meritevole di particolare attenzione.

Per i richiedenti di meno di 16 anni, la Commissione ha voluto essere particolarmente generosa per almeno due motivi: primo perché la pesca è un'attività salubre ed istruttiva, secondo per favorire gli adulti che volessero farsi accompagnare dai loro giovani figli.

Sul cpv. 3 si è sviluppata una lunga discussione. Infatti con questa normativa viene eliminata la patente annuale agli stranieri non domiciliati e non residenti in Svizzera (ad eccezione del lago Verbano e Ceresio). Non si tratta di una norma xenofoba. E' che oggi ognuno difende il proprio patrimonio naturale, nel caso specifico la fauna ittica e il suo biotopo. La nostra vicinanza con l'Italia e la Lombardia in particolare, densamente abitata e notoriamente impoverita di acque pure e di pesci, potrebbe indurre un notevole numero di pescatori a venire in Ticino, con conseguenze facilmente immaginabili. D'altra parte basta interessarsi su come operano in questo campo gli altri Cantoni svizzeri, e segnatamente il Grigioni e il Vallese che sono molto simili a noi.

La Commissione ha tuttavia ritenuto di dover tenere in considerazione diversi fattori e in particolare: la vocazione turistica del nostro paese e i rapporti con i villaggi rivieraschi del Ceresio e del Verbano, nonché i problemi delle acque promiscue. Così non ha scelto la drastica soluzione applicata nella legge della caccia di pochi anni or sono, ma ha permesso la pesca con alcune limitazioni.

Al cpv. 6 viene codificato l'obbligo di pagare una tassa di fr. 50.-- alla FTAP, con la possibilità di versare la medesima somma al Cantone.

Articolo 18

In ragione del grande lavoro che spetta alle cancellerie comunali, si è ritenuto di aumentare dal 5 al 10% la parte di introiti spettante ai comuni.

Articolo 22

La Commissione invita il Consiglio di Stato ad attribuire, nel limite del possibile, i lavori di ricerca a giovani accademici ticinesi.

Articolo 27

Il problema delle attività cosiddette moleste è di grande attualità e non solo in questo campo. Non si tratta di limitare più di quel tanto l'uso del suolo e delle acque pubbliche. Esistono tuttavia delle esigenze legate a determinati periodi (i tempi di fregola per esempio) o di salvaguardia di delicati biotopi e di rive pregevoli. Ecco quindi la necessità di una regolamentazione. La Commissione ha valutato l'articolo proposto dal messaggio troppo vago. Lo ha sostituito con la normativa del Canton Berna che appare più completa.

Articolo 30

Con piccole modifiche, più formali che sostanziali, la legislativa ha voluto dare maggiore importanza alla Commissione consultiva.

Articolo 32

Per le multe viene introdotto il limite massimo di fr. 5'000.-- e viene stralciata la possibile punizione con l'arresto, non previsto per reati dalla legge cantonale.

Articolo 43

Menziona la patente P3 di cui si è detto all'art. 16.

* * * * *

CONCLUSIONI

Concludendo, la Commissione della legislazione è convinta di presentare al Parlamento una legge sulla pesca e sulla protezione di pesci e gamberi indigeni moderna, efficiente ed equilibrata che tiene conto delle esigenze sia dello Stato, sia della necessaria protezione del patrimonio ittico e del suo biotopo, sia ancora della salvaguardia di un'attività atavica molto radicata nel nostro paese.

Per la Commissione della legislazione:

Tullio Righinetti, relatore
Baggi - Bergonzoli S., con riserva -
Bernasconi - Bobbià - Camponovo -
Carobbio Gussetti - Ermotti-Lepori -
Ferrari-Testa - Fiori - Genazzi -
Lepori Colombo - Marzorini, con riserva -
Merlini - Nova - Verda

Disegno di

LEGGE

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti:

- la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l'ordinanza di applicazione del 24 novembre 1993;
- il messaggio 14 marzo 1995 no. 4388 del Consiglio di Stato,
- il rapporto 31 maggio 1996 no. 4388R della Commissione della legislazione;

d e c r e t a :

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Scopo

¹La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sulla pesca e della relativa Ordinanza federale di esecuzione.

²Essa ha inoltre lo scopo di:

- a) garantire la gestione della fauna ittica in modo da mantenere popolazioni strutturate in naturale equilibrio e adeguate al biotopo che le ospita;
- b) assicurare che gli interventi sulle acque avvengano nel rispetto degli scopi di salvaguardia degli ambienti acquatici naturali e delle funzioni biologiche che vi trovano luogo;
- c) favorire le misure di valorizzazione degli habitat della fauna ittica indigena e di quella acquatica in generale;
- d) promuovere l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita;
- e) definire le competenze, le modalità di esercizio delle pesca nonché le norme procedurali cantonali.

Articolo 2

Campo di applicazione

¹La presente legge si applica alle acque pubbliche e private, come pure agli impianti di piscicoltura e ai bacini artificiali privati ai quali pesci e gamberi possono accedere in modo naturale.

²L'esercizio della pesca nelle acque promiscue è regolato dalla convenzione italo-svizzera e dalla relativa Ordinanza federale.

³La pesca nelle acque comuni con Cantoni confinanti è soggetta agli accordi fra i Cantoni interessati.

Articolo 3

Diritti di pesca

¹Il diritto di pesca e la facoltà di concederlo spettano al Cantone; sono riservati i diritti acquisiti.

²Il Cantone può riscattare i diritti acquisiti di pesca; la procedura è retta dalla legge di espropriazione.

TITOLO II - ESERCIZIO DELLA PESCA

Articolo 4

Definizione

L'esercizio della pesca è ogni attività volta alla cattura di pesci e gamberi nonché di altri animali acquatici da utilizzare come esca.

Articolo 5

Cattura

E' consentita unicamente la cattura di pesci e gamberi delle specie non protette, nei periodi fissati dal regolamento.

Articolo 6

Attrezzi e sistemi

¹Gli attrezzi e i sistemi di pesa consentiti sono definiti nel regolamento.

²E' ovunque vietata ogni forma di pasturazione; possono essere concesse deroghe per gare di pesca.

Articolo 7

Natanti

L'uso di qualsiasi natante a scopo di pesca e per il trasporto di attrezzi atti a tale scopo è vietato su tutte le acque del Cantone, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio.

Articolo 8

Statistica

Il pescatore è tenuto ad iscrivere ogni cattura nell'apposito formulario di statistica, secondo le modalità fissate dal regolamento.

Articolo 9

Gare

¹Le gare di pesca necessitano di un'autorizzazione e possono svolgersi unicamente nei laghi Verbano e Ceresio nonché in acque dove vigono diritti di pesca privati.

²L'organizzatore della gara versa una tassa per l'uso speciale del demanio pubblico durante la competizione; la tassa varia da fr. 100.-- a fr. 1'000.-- a dipendenza dell'estensione del campo di gara e del numero di partecipanti.

³Per le gare sociali non è prelevata la tassa.

Articolo 10

Polizia della pesca e collaboratori

¹La polizia della pesca è esercitata dai funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca, dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale.

²Alla polizia della pesca collaborano:

- a) agenti della polizia comunale;
- b) personale forestale cantonale;
- c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;
- d) guardie svizzere di confine.

³Il Consiglio di Stato fissa i criteri per riconoscere a privati cittadini, proposti dai guardapesca o dalla Federazione acquicoltura e pesca ticinese (detta in seguito FTAP), la qualità di guardapesca volontario.

Articolo 11

Segnalazioni e ritiro della patente

¹Gli agenti della polizia della pesca e i loro collaboratori segnalano le infrazioni constatate alla legge federale sulla pesca, alla presente legge, alla legge federale sulla protezione delle acque e alla legge federale sulla protezione della natura.

²Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro immediato della patente nei casi e secondo le modalità fissati dal regolamento.

³Il Consiglio di Stato determina la procedura di conferma del ritiro della patente.

Articolo 12

Controlli

¹Gli agenti della polizia della pesca ed i loro collaboratori sono autorizzati a controllare gli indumenti, i recipienti, gli attrezzi, i veicoli ed i natanti dei pescatori.

²Essi sequestrano attrezzi usati abusivamente e le catture illecite. Possono pure procedere al sequestro a scopo di pegno.

³Gli agenti della polizia della pesca possono effettuare perquisizioni e sequestri domiciliari su ordine della competente autorità giudiziaria.

⁴Essi possono inoltre ricorrere alla coercizione fisica per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli incombenti e non altrimenti evitabili.

TITOLO III - PATENTI

Articolo 13

Patente

¹L'esercizio della pesca presuppone l'ottenimento della patente.

²Sono riservati i diritti privati di pesca legalmente riconosciuti.

Articolo 14

Condizioni per l'ottenimento della patente

¹La patente annuale per la pesca dilettantistica (Tipo D) può essere rilasciata ai richiedenti che hanno frequentato il corso di introduzione alla pesca organizzato dalla FTAP e riconosciuto dal Consiglio di Stato.

²L'ottenimento della patente di pesca con reti (Tipo P) è soggetto al superamento di un esame ed alle condizioni stabilite dal regolamento.

Articolo 15

Diniego della patente

¹Il rilascio della patente è negato a chi:

- a) non ha compiuto i 18 anni o non è domiciliato o dimorante nel Cantone, per l'esercizio della pesca con reti;
- b) non ha compiuto i 16 anni e non è in possesso dell'autorizzazione dell'esercente l'autorità parentale su di lui, per la pesca dilettantistica;
- c) per decisione delle competenti autorità è privato del diritto di pescare;
- d) è in mora con il pagamento di multe relative a contravvenzioni alla legislazione sulla pesca o sulla caccia;
- e) è recidivo nella mancata consegna della statistica del pescato.

²Il Consiglio di Stato revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

Articolo 16

Categorie di patenti e tasse

¹Sono stabiliti i seguenti tipi di patenti, le seguenti categorie e tasse:

- a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio:
 - Categoria P1, professionale fr. 1'000.--
 - Categoria P2, semiprofessionale fr. 1'000.--
- b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:
 - Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, eccettuata la pesca del temolo:
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 200.--
 - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero fr. 400.--

- Categoria D2, per la pesca dalla barca e dalla riva sui laghi Verbano e Ceresio:
per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti
in Svizzera fr. 400.--
 - Categoria D3, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 60.--
per i non domiciliati e i non dimoranti nel
Cantone fr. 80.--
 - Categoria D4, per la pesca del temolo:
per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 80.--
per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni
e per gli svizzeri all'estero fr. 160.--
- c) Patente di tipo T, turistica per la pesca dilettantistica:
- Categoria T1, per tutte le acque pubbliche del Cantone, eccettuata la pesca del temolo:
valevole per la durata di 2 giorni fr. 40.--
valevole per la durata di 15 giorni fr. 100.--
 - Categoria T2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
valevole per la durata di 2 giorni fr. 20.--
valevole per la durata di 15 giorni fr. 40.--

²Per i richiedenti con meno di 16 anni sono stabilite le seguenti tasse:

- a) Categoria D1 e D2: indistintamente fr. 50.--
- b) Categoria D3 gratuita
- c) Categoria D4: indistintamente fr. 20.--
- d) Categoria T1:
valevole per la durata di 2 giorni fr. 10.--
valevole per la durata di 15 giorni fr. 20.--
- e) Categoria T2: indistintamente gratuita

³Le patenti di categoria D1 e D4 non sono rilasciate a stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera.

⁴La patente di categoria D2 può essere rilasciata unicamente a stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera.

⁵La patente di categoria D4 può essere rilasciata unicamente a coloro che hanno staccato la patente di categoria D1.

⁶Ogni detentore di patenti annuali è tenuto al versamento di una sovrattassa di fr. 50.-- a copertura dell'attività della FTAP. Questo versamento dà diritto ad essere affiliato ad una delle associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca riconosciute. In alternativa al versamento alla FTAP, la sovrattassa va devoluta al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

⁷Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento i periodi di validità delle diverse patenti.

Articolo 17

Obblighi del detentore della patente

¹Il detentore della patente deve portarla con sé nell'esercizio della pesca e deve presentarla, su richiesta, agli organi di sorveglianza unitamente ad un documento di legittimazione valido.

²La patente è personale e non trasferibile.

Articolo 18

Ripartizione degli introiti

Sul ricavo complessivo delle patenti per la pesca dilettantistica viene assegnato:

- a) il 10% ai comuni, in base all'importo delle patenti da loro rilasciate;
- a) il 40% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
- c) il 50% al Cantone, per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

TITOLO IV - FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA

Articolo 19

Destinazione

¹E' costituito un fondo denominato Fondo per la fauna ittica e la pesca. Il Consiglio di Stato, amministratore del Fondo, può finanziare o sussidiare fino al massimo della spesa:

- a) le azioni di ricostituzione e protezione della fauna ittica e delle biocenosi acquatiche nonché del loro ambiente naturale;
- b) la costruzione e manutenzione di opere di incubazione e di allevamento di pesci, se le stesse sono ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge federale sulla pesca e dalla presente legge;
- c) il ripopolamento dei pesci e gamberi nei corsi d'acqua e nei laghi;
- d) gli studi di base necessari alla corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi;
- e) l'attività svolta dalle associazioni di pesca riconosciute nell'opera di ripopolamento;
- f) le azioni intese alla promozione dello smercio e del consumo del pesce indigeno e alla cattura del pesce bianco;
- g) l'istruzione del pescatore e la divulgazione delle conoscenze scientifiche acquisite e l'informazione sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita.

²Per gli importi superiori ai fr. 200'000.-- la decisione spetta al Gran Consiglio.

Articolo 20

Finanziamento

Il Fondo per la fauna ittica e la pesca è alimentato dai seguenti finanziamenti:

- a) dal 40% degli introiti derivanti dal rilascio delle patenti;
- b) dalla sovrattassa, giusta l'art. 16 cpv. 6;
- c) dalle indennità e dalle fatturazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 e 37;
- d) dalle multe e dai risarcimenti;
- e) da sussidi e proventi vari;
- f) da eventuali devoluzioni del Cantone.

TITOLO V - PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE

Articolo 21

Protezione delle specie

Il Consiglio di Stato:

- a) stabilisce misure minime per la cattura delle specie indigene in modo da garantirne un'ottimale riproduzione naturale;
- b) regola le modalità di rimessa in acqua di pesci e gamberi ancora vitali, la cui cattura non è consentita;
- c) istituisce zone di protezione ittica, definendone finalità e modalità di gestione.

Articolo 22

Studi di base

Il Consiglio di Stato promuove gli studi di base necessari ad una corretta tutela e gestione delle specie ittiche e dei loro biotopi.

Articolo 23

Ripopolamento

Ogni azione di ripopolamento necessita di un'autorizzazione.

Articolo 24

Valorizzazione biotopi

Il Consiglio di Stato e i comuni valorizzano la conservazione dei biotopi acquatici allo stato naturale e il ripristino di quelli degradati.

Articolo 25

Interventi sui corpi d'acqua

¹Ogni intervento tecnico sui corpi d'acqua è soggetto ad autorizzazione.

²Qualora gli interventi autorizzati cagionino pregiudizi alla fauna ittica, alla biocenosi acquatica, al biotopo o alla pesca e non si trovino i provvedimenti atti ad evitarli oppure gli stessi comportino costi sproporzionati, viene imposto il pagamento di un'indennità.

³Il Consiglio di Stato ordina la sospensione di attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.

Articolo 26

Catture eccezionali

Il Consiglio di Stato può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

Articolo 27

Attività moleste

¹In determinati corpi d'acqua o tratti degli stessi, la pratica di attività sportive può essere limitata qualora ciò dovesse essere richiesto dalla tutela del corpo d'acqua, delle sponde e delle comunità vegetali e animali, oppure di altri importanti interessi pubblici.

²Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti gli accordi intercorsi tra le diverse cerchie interessate.

TITOLO VI - ASSOCIAZIONI E COMMISSIONI

Articolo 28

Associazioni

¹Le associazioni ticinesi per l'acquicoltura e per la pesca sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.

²Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio ittico e della pesca nonché nell'informazione del pubblico, coordinando la loro attività con il Dipartimento competente.

³La FTAP è riconosciuta dal Cantone; essa è tenuta ad ottemperare ai requisiti previsti ai precedenti capoversi.

Articolo 29

Corsi di introduzione

La FTAP organizza almeno una volta all'anno dei corsi introduttivi alla pesca, rilasciando il relativo certificato di partecipazione.

Articolo 30

Commissione consultiva

¹La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di 4 anni, tenendo conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate.

²Essa in particolare:

- a) esamina e discute questioni inerenti alla gestione della pesca, del patrimonio ittico e del suo ambiente vitale;
- b) formula eventuali proposte di modifica delle vigenti normative.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE, PENALI E RIMEDI GIURIDICI

Articolo 31

Esecuzione coattiva

Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 292 CPS e dall'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato.

Articolo 32

Contravvenzioni

¹Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5'000.--.

²Il tentativo e la complicità sono punibili.

Articolo 33

Divieto di esercitare la pesca

Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della presente legge, l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca.

Articolo 34

Competenze e procedure

¹I reati elencati all'art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dall'autorità giudiziaria penale.

²Gli altri reati previsti dalla legge federale sulla pesca e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Consiglio di Stato, in applicazione delle norme della legge sulle contravvenzioni. Se il Consiglio di Stato ritiene doversi infliggere la pena dell'arresto, trasmette l'incarto all'autorità giudiziaria.

Articolo 35

Risarcimento danni

¹Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno.

²L'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento.

Articolo 36

Confisca

¹Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito come pure, indipendentemente dalla proprietà, degli attrezzi di pesca illegalmente adoperati.

²L'autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Articolo 37

Prestazioni dell'Amministrazione

Le prestazioni dell'Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell'esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate.

Articolo 38

Ricorso

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39

Applicazione diretta

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della legge federale sulla pesca.

Articolo 40

Esenzione dalla frequenza del corso

Chi ha ottenuto almeno una patente annuale negli ultimi 5 anni sotto il regime della legge abrogata, non è tenuto alla frequentazione del corso di introduzione alla pesca.

Articolo 41

Esami per patenti di categoria P

Chi, all'entrata in vigore della presente legge, è in possesso della patente di I.a e II.a categoria è esonerato dall'esame. Fa eccezione il passaggio dalla categoria P3 alla P2 e dalla P2 alla P1.

Articolo 42

Raggiungimento del contingente

Non sono rilasciate nuove patenti per reti fino a quando non è raggiunto il contingente fissato nel regolamento.

Articolo 43

Decadimento dell'attuale II.a categoria per italiani e della III.a categoria

¹Le tre patenti di II.a categoria vevoli per il lago Ceresio attualmente concesse a pescatori di mestiere e di nazionalità italiana vengono ancora rilasciate transitoriamente agli stessi per 5 anni a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge. La tassa è fissata a fr. 1'300.--.

²Viene istituita transitoriamente per 5 anni a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, la patente per reti P3, corrispondente all'attuale III.a categoria, la cui tassa annuale è fissata a fr. 750.--.

³Non sono rilasciate nuove patenti di categoria P3.

Articolo 44

Abrogazione

La legge cantonale sulla pesca del 31 gennaio 1977 e il relativo regolamento di applicazione dell'8 febbraio 1977 sono abrogati.

Articolo 45

Pubblicazione ed entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione dell'autorità federale in conformità con l'art. 26 cpv. 1 della legge federale sulla pesca, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

